

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ACIERNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in una missiva spedita dal carcere Pagliarelli di Palermo a tutti gli avvocati della città, centoventi detenuti chiedono di esprimere autorevole parere ed assumere adeguate iniziative volte alla difesa dei loro diritti —:

se nel carcere Pagliarelli si sia provveduto al completamento dell'organico del personale, in quanto risultavano ancora carenze di guardie carcerarie, e se inoltre sia stato completato il piano di investimenti relativo agli arredi, in maniera da poter consentire il trasferimento dei detenuti dal carcere dell'Ucciardone, che risulta essere sovraffollato;

se l'assistenza sanitaria sia garantita e in quale modo articolata per i detenuti;

se corrisponda a verità che i detenuti e i loro familiari sono sottoposti ad ispezioni corporali dopo i colloqui;

se l'istituto penitenziario provveda al rilascio del regolamento affinché i detenuti siano informati dei loro diritti e dei loro doveri. (4-04043)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Nel mese di dicembre scorso il numero degli agenti di Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Palermo Pagliarelli è stato incrementato di 304 unità ed attualmente l'organico è in fase di completamento.

Il piano di investimenti relativo agli arredi è stato completato e, a scaglioni, si provvederà al trasferimento dei detenuti dall'Ucciardone.

Per quanto concerne l'organizzazione del servizio sanitario, si rappresenta che nel nuovo istituto di Palermo opera un medico

incaricato ed è stato istituito un servizio di assistenza sanitaria integrativa composto da 5 medici che coprono l'intero arco della giornata nonché un servizio di guardia infermieristica con quattro unità.

Sono stati altresì attivati i servizi di consulenza medica nelle seguenti branche di medicina specialistica: oculistica, odontoiatria, radiologia con annesso servizio di FKT, patologia clinica, otorinolaringoiatria, dermatologia, neurologia ed infettivologia.

Inoltre, è stato istituito un presidio sanitario specifico per i detenuti tossicodipendenti che prevede la presenza di un medico, di un infermiere e di uno psicologo.

Si segnala, infine, che è intendimento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria provvedere a potenziare il servizio sanitario nonché le strutture e apparecchiature necessarie man mano che si perverrà alla totale utilizzazione dell'istituto.

Per quanto concerne le operazioni di perquisizione e di controllo, si assicura che avvengono nel rispetto della dignità delle persone ed in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Peraltro, le modalità dei controlli sono rapportate alle specifiche e concrete esigenze del caso, sicché si può verificare la necessità di ricorrere al metal detector al controllo manuale ove vi sia il fondato sospetto che possano verificarsi gravi inconvenienti per la sicurezza dell'istituto.

In ordine all'ultimo quesito posto dell'interrogante, si rappresenta che la Direzione dell'istituto si è recentemente attivata per fornire ai detenuti, all'atto dell'ingresso in istituto, copia di un estratto delle principali norme contenute nella Legge n. 354 del 1975 e nel relativo Regolamento di esecuzione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

ALOI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

è in atto una vertenza riguardante le aziende « Morgana » e « Temesa », aziende

tessili di S. Gregorio nella città di Reggio Calabria a favore delle quali la Gepi ha assunto recentemente, in sede di Presidenza del Consiglio, impegni che — anche secondo l'orientamento delle organizzazioni sindacali — sono « insufficienti », dal momento che non è assolutamente certo il fatto che — senza l'impegno adeguato dei soggetti politici locali — la « possibilità » che alcune aziende locali e del Nord, private, siano concretamente interessate ad avviare due nuovi progetti produttivi per la « Temesa », mentre la « Morgana » dovrebbe, in base ai finanziamenti previsti dalla 488 ed approvati dal Cipe, mettere in atto la propria iniziativa produttiva —:

se non intendano fugare ogni legittima perplessità delle maestranze che, avendo visto in questi anni assunti tanti impegni puntualmente disattesi, attendono di vedere serie e concrete garanzie sul piano occupazionale, di modo che — anche di concerto con la regione Calabria —, si possa dare alla « vertenza » in questione una soluzione positiva, a garanzia dei duecento posti di lavoro della « Temesa » e della « Morgana » e dei quattrocento dell'intera area « tessile » di S. Gregorio.

(4-04275)

RISPOSTA. — *In merito alle problematiche sollevate nel testo dell'interrogazione, si fa presente quanto segue.*

Nel 1992 il Consiglio di Amministrazione della GEPI ha approvato un piano di ristrutturazione della Società TEMESA che prevedeva il frazionamento in più realtà produttive di piccole dimensioni, più gestibili e proporzionate alla realtà di mercato.

Il piano prevedeva, quindi, la nascita di tre Società: Morgana SpA, TE.CA. SpA e TE.PA. SpA e la messa in liquidazione della TEMESA.

La Morgana, costituita nel 1992 e operante dal giugno 1993 agisce nel settore della TEMESA (produzione di collants da donna) con una occupazione attuale di 86 addetti.

Nei primi mesi del 1995, visti i risultati industriali negativi, la GEPI si è vista costretta a ridurre l'attività industriale; nel

frattempo, comunque, la GEPI ha proseguito le difficoltose trattative con i potenziali acquirenti per la definitiva messa a punto del progetto di privatizzazione che ancora oggi, purtroppo, non è stato possibile concludere.

Il progetto in essere prevede il mantenimento dell'attuale livello occupazionale.

Per quanto riguarda il personale ancora in carico alla TEMESA SpA — società in liquidazione (89 addetti di cui 88 in cassa integrazione guadagni) — era stato previsto inizialmente il passaggio per circa 70 addetti in due nuove società TE.CA. e TE.PA., mentre la parte rimanente doveva essere rioccupata nei Lavori Socialmente Utili.

Queste due società, per diversi motivi, hanno subito dei ritardi nell'attuazione dei piani, la cui validità (non prevedendo la presenza di soci privati) comunque è venuta meno in seguito alle direttive governative del 5 gennaio 1994. Per superare questa situazione di stallo, ed anche in seguito all'accordo raggiunto presso il Ministero del lavoro in data 26 maggio 1994, la GEPI ha avviato una ricerca mirata per individuare dei partners interessati alle due iniziative programmate.

Tale ricerca ha dato esito positivo, per cui due progetti (nel settore dell'abbigliamento — produzione di pantaloni e produzione di camicie) che prevedono una occupazione complessiva di 62 addetti, sono stati esaminati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione della GEPI.

Nel novembre 1996 sono state realizzate le cessioni delle società. Risulta altresì che entrambe le società hanno avviato la fase degli investimenti e i relativi corsi di formazione del personale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

ANGELICI e MAGGI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il giorno 5 gennaio 1997 il dottor Vito Pace, attuale consigliere dirigente della

pretura di Taranto lascerà l'incarico per raggiunti limiti di età;

l'incarico, in attesa della conferma del posto che, previa pubblicazione della vacanza, sarà deliberata dal Csm verrà assunto *ad interim* dal dottor Bocuni Evangelista, quale magistrato più anziano della pretura;

tale situazione comporterà per il dott. Bocuni magistrato solerte e generoso, un ulteriore sensibile aggravio di lavoro, dovendo egli attendere contemporaneamente ad un duplice incarico: quello, non trascurabile, di dirigente di tutta la pretura, con tutti i problemi gestionali ad esso connessi, e l'altro, non meno gravoso, di dirigente della sezione lavoro, la cui persistente situazione di sottorganico in cui versa tuttora, non consente l'affidamento della sezione stessa ad altro magistrato ivi operante soprattutto, non consente il rinvio delle varie udienze già fissate per il 1997, trattandosi in prevalenza di cause previdenziali rivestenti carattere di particolare urgenza (indennità di accompagnamento, pensioni d'invalidità e di anzianità, eccetera) —:

non ritenga che da quanto innanzi ne derivi l'improcrastinabile necessità di provvedere con la massima sollecitazione alla pubblicazione sia del 2° posto di pretore-lavoro vacante dal novembre scorso a seguito del trasferimento del dottor Marcello Fischetti al Tribunale di Taranto, sia di quello di pretore-dirigente, nonché alla apertura dei posti medesimi oltre che di quello di pretore-lavoro di cui è stata pubblicata la vacanza con la delibera del Csm del 13 novembre 1996. (4-06306)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto si richiamano le informazioni fornite in risposta alla interrogazione n. 4-04089 e si aggiungono le seguenti notizie.*

La situazione del personale di magistratura della Pretura di Taranto è la seguente:

Consigliere Pretore dirigente non presente;

2 Consiglieri Pretori presenti;

24 Pretori 18 presenti, 6 vacanze.

Il posto vacante di Consigliere Pretore dirigente è stato pubblicato con telex in data 17 gennaio 1997.

Dei 6 posti vacanti di pretore, 3 sono stati pubblicati con telex del 14 novembre 1996 (2 posti di pretore, 1 posto di pretore del lavoro).

La III Commissione del C.S.M., competente in materia, ha proposto al plenum il trasferimento dei giudici Patrizia Giovanna Nigri, Genantonio Chiarelli (pretori) e Cosimo Magazzino (pretore del lavoro).

In data 5 febbraio 1997 il plenum ha deliberato il trasferimento alla Pretura di Taranto dei Dott. Nigri e Magazzino.

Si confida che la copertura dei posti in questione possa attenuare le difficoltà dell'Ufficio.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

ANGELICI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con incarico per il turismo. — Per sapere — premesso che:*

sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1997 è stato pubblicato il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento del turismo — del 6 novembre 1996;

il decreto riapre i termini, indicati dal decreto 20 settembre 1996 del medesimo dipartimento, per la presentazione di domande di finanziamento da parte delle imprese turistiche di alcuni comuni delle regioni Puglia, Basilicata e Calabria, per la realizzazione di interventi tesi al miglioramento della ricettività e dell'accoglienza;

il ministero, condividendo essere esigui i tempi (trenta giorni) per la realizzazione dei progetti, aveva assicurato che il decreto di riapertura avrebbe consentito tempi più congrui;

in effetti il decreto prevede che la presentazione delle domande potrà avvenire

nire dal 2 gennaio al 28 febbraio 1997, circa sessanta giorni;

è però evidente che il maggior tempo concesso è solo teorico in quanto, con una procedura insolita e di dubbia legittimità, il decreto è stato pubblicato molto tempo dopo l'avvio della decorrenza dei termini di presentazione;

in sostanza i tempi effettivi a disposizione sono nuovamente inferiori a trenta giorni e certamente non consentiranno alle aziende di accedere ai finanziamenti —:

se non si ritenga di intervenire urgentemente affinché il decreto venga prontamente modificato, prevedendo l'allungamento dei tempi concessi per la presentazione delle domande di contributo, al fine di evitare che ancora una volta si impedisca di fatto alle imprese di accedere ai finanziamenti comunitari a causa delle inefficienze della pubblica Amministrazione, la quale, anche a livello centrale, non appare in grado di rendere concretamente fruibili quelle risorse assolutamente indispensabili per favorire la ripresa dello sviluppo e dell'occupazione nel Meridione d'Italia. (4-07302)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta.*

Con decreto ministeriale del 6 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 gennaio 1997, è stata prevista la possibilità di accedere a contributi pubblici (comunitari e nazionali) per la realizzazione di iniziative a prevalente carattere infrastrutturale, intese al miglioramento delle condizioni di accessibilità e fruibilità dei territori ricadenti nelle aree storico-culturali della Magna Grecia fascia jonica.

Il decreto, che non comporta alcuna modifica sostanziale del precedente provvedimento pubblicato nella Gazzetta del 27 settembre 1996, si limita a prevedere una nuova scadenza temporale relativamente alle risorse finanziarie disponibili per l'annualità 1997.

I contributi si indirizzano prevalentemente (70%) ad enti pubblici, e in misura minore ad operatori privati, i quali possono accedere a tali finanziamenti nella misura massima di 100.000 ECU (pari a circa 190 milioni di lire) in un triennio ed a copertura comunque, fino al 50% del costo complessivo ammissibile.

Le opere previste consistono in interventi di riqualificazione delle imprese ricettive e pararicettive preesistenti e creazione di punti di ristoro e servizi di accoglienza.

Quanto sopra rispetta gli obiettivi del sottoasse « Valorizzazione delle risorse di interesse turistico » dell'asse multiregionale « Turismo » (Quadro Comunitario di Sostegno obiettivo 1, 1994/1999), nel cui ambito è stato inserito il Programma Operativo multiregionale Turismo.

Per quanto concerne gli incentivi alle imprese, sono previsti contributi nell'ambito dei Programmi Operativi regionali, nel rispetto delle competenze delle Regioni nel settore della programmazione turistica del proprio ambito territoriale.

Ciò premesso, fermo restando che la pubblicazione sulla Gazzetta ha subito ritardo dovuto alla necessità di acquisire il visto e la registrazione da parte degli organi di controllo, si evidenzia che le procedure di impegno e spesa dei fondi comunitari prevedono di accelerare quanto più possibile i tempi di acquisizione dei progetti, pena la perdita dei finanziamenti stessi.

Pertanto, anche nell'ottica di conservazione delle risorse e nella considerazione del prevalente interesse pubblico del programma di intervento, non si ravvisa la opportunità di rinviare ulteriormente la conclusione del programma di valorizzazione dell'itinerario turistico-culturale della Magna Grecia fascia jonica.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

APOLLONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Inps è in procinto di realizzare un particolare modello di controllo, da affian-

care all'introduzione di nuova contabilità interna di tipo privatistico, come recentemente affermato da presidente Gianni Bil-
lia;

l'intenzione dell'Istituto nazionale di previdenza sociale consiste, in parole povere, nell'assegnare la bellezza di sette miliardi a chi predisporrà un progetto per definire il modello del cosiddetto « controllo di gestione », per introdurre il sistema di contabilità industriale e formare il personale interessato a queste innovazioni;

dei sette miliardi disponibili, due sono stati specificamente destinati alla voce « consulenza », mentre gli altri cinque riguardano *software*, formazione e pubblicità relativi al progetto;

la somma sarà assegnata con un appalto;

è già stato predisposto uno schema di gara per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* europea, nonché su quella italiana —:

chi, e sulla base di quali dati, abbia compiuto tale stima, e se le eventuali indagini di mercato da cui tali dati si evincono siano tali da assicurare il cittadino contribuente che non sia possibile scendere sotto questo preventivo;

se queste cifre non sembrino comunque un po' eccessive per alcune consulenze e corsi vari, e se sia in grado di garantire che parte di tali fondi non vada a coprire i noti « buchi » dei conti Inps;

se non ritenga che, quando si parla di spesa del settore pubblico, i miliardi di lire vengano spesso considerati con una certa leggerezza;

se sia in grado di escludere che, successivamente, i sette miliardi previsti per l'intero progetto non siano addirittura dichiarati insufficienti per portarlo a termine;

per quale motivo l'Inps debba rivolgersi all'esterno per svolgere un'attività che potrebbe fare probabilmente da sé, avendo

a disposizione un vero « esercito » di dipendenti. (4-04312)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.

Nel quadro di una gestione finalizzata a perseguire obiettivi di efficienza e funzionalità delle strutture operative, il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 13.6.1995, ha definito le linee di indirizzo per l'adozione, da parte dell'INPS, di un sistema di contabilità analitica quale strumento per la rilevazione delle informazioni di natura contabile ed extra contabile necessarie per analizzare le singole componenti di costo e per la valutazione comparativa del rapporto costi-livello di servizio.

Il suddetto Consiglio di Amministrazione ha ritenuto necessario avvalersi, per l'attuazione del progetto in parola, dell'apporto specialistico di società esterne, a causa della mancanza di adeguate professionalità da reperire all'interno, sia con riferimento alla definizione del progetto esecutivo nel suo complesso, sia per quanto concerne le procedure informatiche necessarie per la realizzazione e l'avviamento operativo del sistema, sia, infine, per l'individuazione delle azioni formative, da sviluppare nei confronti del personale.

L'INPS ha rappresentato, inoltre, che la forma contrattuale individuata per la realizzazione del progetto è stata quella dell'appalto concorso con gara europea e che la spesa complessiva presunta massima autorizzata è di 6 miliardi di lire, al lordo dell'IVA, ed il relativo impegno è compreso nel piano delle spese per l'informatizzazione dell'Ente per il triennio 1995-1997, trasmesso all'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.

In particolare è stata preventivata una spesa di:

lire 2,142 miliardi per l'attività di consulenza necessaria per la definizione dei modelli di riferimento e l'individuazione dei processi decisori e della modulistica connessa;

lire 2,975 miliardi per la fornitura di un prodotto programma per la gestione della contabilità analitica e la realizzazione delle procedure di interfaccia necessarie per il collegamento con le procedure informatiche costituenti il sistema informativo dell'INPS;

lire 0,885 miliardi per l'attività di progettazione ed erogazione dei corsi di formazione del personale.

L'Istituto, infine, ha precisato che l'importo di aggiudicazione non può risultare superiore alla spesa autorizzata, mentre potrà risultare inferiore in funzione delle offerte che saranno presentate dalle imprese partecipanti e, in ogni caso, sono da escludersi costi aggiuntivi per l'Ente considerato che oggetto della gara è l'integrale realizzazione del progetto ivi compresa l'attivazione operativa del nuovo sistema di contabilità analitica.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto risulta all'interrogante, nel procedimento n. 1086/94 avanti il pretore penale di Padova (dottoressa Sonia Bello, imputati Golfetto Massimo e figli), sono accaduti i seguenti fatti:

a) il 3 ottobre 1994 furono ammesse le prove richieste dalle parti, senz'opposizione alcuna;

b) dopo che i soli testi del pubblico ministero erano stati sentiti, il pubblico ministero medesimo, il giorno 15 dicembre 1994, presentò una memoria in cui chiedeva l'esclusione di tutti i testi della difesa;

c) il pubblico ministero d'udienza dottor Prato presentò tale istanza a metà dell'udienza del 15 dicembre 1994, dopo che erano stati sentiti (anche quella mattina) i suoi testi; tale istanza porta la data del 14 dicembre 1994 e consta di quattro pagine dattiloscritte; in esse il pubblico ministero scrisse di agire alla conclusione

dell'esame dei propri testi, mentre l'istanza fu redatta e datata il 14 dicembre 1994, e cioè il giorno prima;

d) la difesa svolse quindi il controinterrogatorio dei testi del pubblico ministero, contando sull'esame dei propri, esame che il pubblico ministero dottor Prato sapeva di voler impedire;

e) il difensore non fu avvertito di tale intenzione del pubblico ministero;

f) i quattro imputati Golfetto furono condannati in blocco senza alcun'indagine su chi fra loro fosse colpevole o — eventualmente — innocente e per tutti i reati contestati;

g) i Golfetto furono condannati quali ispiratori di un certo articolo comparso su « Il Gazzettino » di Padova, senza che il giornalista autore dell'articolo fosse individuato e senza nessun'indagine relativamente ai rapporti tra i Golfetto (presunti mandanti) e l'esecutore materiale del reato, o anche tra i Golfetto e il giornale;

h) essendosi l'avvocato dei Golfetto assunto la responsabilità di talune diffide legali imputate ai Golfetto, detto legale (professor avvocato Alberto Miele) fu interrogato come persona che si dichiarava autore di un reato;

i) avendo l'avvocato Miele nominato un difensore di fiducia — nella persona del presidente del consiglio dell'ordine di Padova — gli fu nominato un difensore d'ufficio, nonostante l'opposizione della difesa degli imputati;

l) i Golfetto furono condannati per tutti i fatti contestati nel dispositivo della sentenza del pretore, ma vennero assolti da talune imputazioni in sede di motivazione;

ad avviso dell'interrogante, i fatti di cui sopra potrebbero essere stati influenzati dal particolare contenzioso tra un giudice del tribunale fallimentare di Padova, dottoressa Maria Giovanna Pozzan, e gli imputati Golfetto, che tale magistrato hanno denunciato per fatti gravissimi e citato come teste —:

quale sia il pensiero del Ministro in indirizzo in merito a quanto sopra e se non

ritenga di dover assumere al riguardo urgenti iniziative ispettive ed eventualmente disciplinari. (4-00527)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso le competenti Autorità Giudiziarie, si comunica quanto segue.*

In data 15 dicembre 1994, il pretore di Padova ha pronunciato sentenza nei confronti di Massimo, Umberto, Stefano e Marino Golfetto, imputati dei reati di cui agli artt. 81, 110, 336 e 353 c.p., dichiarandoli colpevoli dei reati loro ascritti e condannandoli alla pena di sette mesi di reclusione e L. 400.000 di multa, con il beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena per tre degli imputati; nonché al risarcimento del danno subito dalle parti civili. Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto impugnazione.

In tale procedimento il prof. Alberto Miele è stato sentito nella veste di testimone indotto dalla difesa. Nel corso dell'esame sono emersi indizi a suo carico e conseguentemente, ai sensi degli artt. 63 e 97 c.p.p., si è provveduto alla nomina di un difensore d'ufficio, non essendo stato reperito quello indicato dall'interessato.

Per quanto attiene alle ipotizzate influenze nei confronti del giudice, il pretore dottoressa Bello ha precisato che la dottoressa Pozzan mai le si è rivolta in relazione al procedimento in questione; e che ha avuto modo di conoscere dell'asserito contenzioso tra la stessa Pozzan e gli imputati solo dopo l'apertura del dibattimento, a seguito della presentazione da parte della difesa di un'istanza di rimessione, dichiarata inammissibile dalla Corte di Cassazione.

In ordine, poi, al documento presentato in udienza dal P.M. per chiedere al giudice la revoca dell'ordinanza con la quale erano stati ammessi i testi indicati dalla difesa, il magistrato interessato ha precisato che esso costituisce il frutto di uno studio analitico delle emergenze processuali e reca dettagliata indicazione di atti che, per comodità delle parti private e del Pretore, si è ritenuto opportuno elencare per iscritto. Tale documento, redatto in data 14 dicembre 1994, era destinato (come è realmente accaduto)

ad essere letto e prodotto nell'udienza del giorno seguente. Ciò spiega la differenza delle date, cui è cenno nell'interrogazione.

Lo stesso documento era stato comunicato, il giorno prima dell'udienza, al Procuratore Capo che l'aveva approvato.

Per quanto attiene alle questioni inerenti al merito della pronuncia richiamata, lo scrivente non ha la veste istituzionale per esprimere valutazioni critiche che sono rimesse alle competenti sedi giurisdizionali.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BERSELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

all'istituto tecnico industriale statale di San Lazzaro di Savena (BO) quest'anno il 27 per cento dei ragazzi è stato respinto;

in particolare, nella III A, su 27 iscritti, 10 dovranno ripetere l'anno, mentre in V A i potenziali 18 maturandi sono diventati 13 ed i rimanenti 5 non sono stati ammessi;

la media generale dei respinti è passata dal 15 per cento del 1994-1995 al 27 per cento del 1995-1996;

almeno per quanto riguarda i maturandi della V A, nel corso dell'anno gli insegnanti non hanno preavvertito tutti i genitori dei ragazzi non ammessi del rischio che stavano correndo, non mettendoli quindi in condizione di porvi rimedio —:

quale sia il pensiero del Ministro interrogato in merito a quanto sopra e se non ritenga di disporre urgentemente un'ispezione al fine di verificare se gli studenti dell'ITIS di San Lazzaro di Savena siano particolarmente somari o se, invece, i parametri di valutazione degli insegnanti risultino eccessivamente severi, chiarendo altresì per quale motivo non siano stati avvertiti nel corso dell'anno scolastico tutti

i genitori dei cinque ragazzi non ammessi della V A del rischio che stavano correndo.
(4-01364)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto riguardante l'alta percentuale di bocciature presso l'istituto tecnico industriale di S. Lazzaro di Savena (BO) e si comunica quanto segue.

Il Provveditore agli Studi di Bologna in data 27 giugno 1996 ha disposto una visita ispettiva presso l'istituto in parola, dandone l'incarico a due ispettori, uno per l'area scientifica e l'altro per l'area umanistica-letteraria.

Nella relazione gli ispettori non hanno rilevato elementi tali da far ritenere illegittimo l'operato dei docenti ma hanno evidenziato una situazione non del tutto soddisfacente in merito sia al profilo della funzionalità dell'impegno collegiale dei docenti medesimi, che al coordinamento, ritenuto non adeguato, da parte del Capo d'istituto.

È stata evidenziata l'esigenza di un attento monitoraggio dell'istituto, al fine di ovviare alle situazioni di disfunzione emerse nel corso dell'anno scolastico 1995/1996.

Il Capo dell'ufficio scolastico provinciale, pur nella consapevolezza delle dimensioni generali di un fenomeno che non riguarda esclusivamente l'ITIS di San Lazzaro di Savena, è impegnato a promuovere tutte le opportune iniziative al fine di migliorare la qualità degli aiuti formativi, anche alla luce delle nuove, aggiornate direttive ministeriali ed a vigilare sul funzionamento complessivo dell'istituzione scolastica in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

BERSELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

è cosa ampiamente e purtroppo risaputa che il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (che è anche fisicamente staccato dal ministero di grazia e

giustizia) non gode di buona reputazione da parte dei vertici, ma anche del restante personale, del dicastero della giustizia;

esiste, infatti, un vero e proprio rancore verso il dipartimento suddetto che viene considerato in via Arenula ingiustamente assunto a dipartimento sovraordinato strutturalmente alle altre direzioni generali del ministero;

tutto ciò si trasforma, nella maggior parte dei casi, in un vero e proprio boicottaggio burocratico, fatto di tanti sottili stratagemmi che vanno dalla pratica « dimenticata » a quella « smarrita », dalle « eccezioni procedurali » alle « contestazioni di merito »;

è inevitabile, infatti, che tutte le questioni di una qualche rilevanza di tale dipartimento debbano passare necessariamente attraverso il gabinetto del ministro, l'ufficio legislativo e, a volte, la Segreteria del Ministro e del Sottosegretario;

questo stato di cose è giunto oramai ad un livello critico;

esempio eclatante di questi ultimi tempi è rappresentato dal decreto-legge 479 del 1996, che viene reiterato da quasi due anni senza alcuna speranza di conversione, mentre intanto sono pronti da mesi, e rimangono inutilizzati, cinque nuove penitenziari;

ci sono poi le questioni riguardanti il « regolamento di servizio » e « l'ente di assistenza » o gli « asili nido », oppure le più dolorose questioni riguardanti il « ruolo direttivo della polizia penitenziaria » o la « riorganizzazione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria »;

ci si rende conto come non vi sia più alcuna speranza di sopravvivere, organizzativamente e strutturalmente, per l'amministrazione penitenziaria e, conseguentemente, per il corpo di polizia penitenziaria all'interno del ministero di grazia e giustizia; perciò, da tempo, il Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria) giustamente chiede che vengano valutate le seguenti ipotesi in via strettamente subor-

dinata l'una all'altra: 1) istituzione di un nuovo ministero delle carceri; 2) passaggio del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, sull'esempio del dipartimento della funzione pubblica; 3) passaggio del corpo di polizia penitenziaria alle dipendenze del ministero dell'interno, nell'ambito dell'istituzione di una sola forza di polizia ad ordinamento civile —:

quale sia il loro pensiero sulle questioni sopra riferite e quali iniziative intendano adottare al riguardo. (4-04557)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla prima parte dell'interrogazione in oggetto, si ritiene che i severi apprezzamenti espressi sul Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di questo Ministero pecchino di eccessiva genericità e appaiano piuttosto fondati su opinabili « si dice » che su obiettive risultanze concretamente verificate.*

Conseguentemente, il Ministro non può che esprimere, rispetto ad essi, un dissenso altrettanto generico, non essendosi l'interrogante riferito ad episodi specifici, che, in quanto tali, avrebbero potuto essere accertati mediante opportune verifiche e, all'esito, serenamente valutati.

La posizione — si direbbe — pregiudizialmente negativa assunta sull'argomento ha indotto, tra l'altro, l'interrogante a formulare pessimistiche previsioni sull'iter di talune iniziative legislative in materia penitenziaria, poi andate, al contrario, felicemente in porto.

Si vuole, qui, fare riferimento a quanto accaduto per il decreto-legge n. 479/96, che, sebbene citato nel testo cui si risponde quale « esempio eclatante » delle gravi disfunzioni denunciate « ... reiterato senza alcuna speranza di conversione », è stato, com'è noto, convertito con legge 15 novembre 1996, n. 579.

Venendo alla seconda parte dell'interrogazione (settimo e ottavo paragrafo), si osserva come le questioni prospettate corrispondano, tutte, a importanti programmi dell'Amministrazione Penitenziaria in via di definizione sul piano normativo.

Le proposte di soluzione avanzate al riguardo, che l'interrogante dichiara esplicitamente provenire dal SAPPe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria), non paiono convincenti.

Quanto alla proposta « istituzione di un nuovo Ministero delle carceri », si osserva, in particolare, che la stessa, sebbene certamente non escludibile sotto il profilo organizzativo, dovrebbe comunque costituire oggetto di una decisione di carattere politico, rispetto alla quale possono, peraltro, formularsi sin d'ora le seguenti obiezioni:

a) *non esiste alcun paese al mondo in cui le carceri risultino organizzate in un Ministero autonomo;*

b) *l'esecuzione penitenziaria costituisce la fase terminale del processo e rappresenta, pertanto, un momento essenziale dell'amministrazione della giustizia.*

Da queste considerazioni e dai collegamenti funzionali fra la gestione dell'esecuzione penitenziaria e gli altri tratti dell'amministrazione della giustizia penale, emerge la necessità o, quantomeno, la forte opportunità che l'Amministrazione penitenziaria continui ad essere parte del Ministero della giustizia. La complessità e la dimensione della sua struttura hanno consigliato di configurarla in modo diverso da una direzione generale, dandole il più opportuno status di dipartimento.

Con riferimento alla seconda proposta, ci si limita a richiamare quanto prima osservato, aggiungendo che non si colgono ragioni apprezzabili per collocare l'Amministrazione penitenziaria alle dipendenze dirette della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'esempio del Dipartimento della Funzione pubblica non appare, d'altro canto, conferente, trattandosi di un settore operativo che ha estensione su tutti i Ministeri e la cui attività non involge profili attinenti alla gestione dell'esecuzione penitenziaria.

Quanto alla terza proposta, infine, si rammenta che gli agenti preposti alla delicata funzione di curare l'esecuzione delle misure detentive, svolgono compiti non coincidenti con quelli della polizia di Stato:

ad essi, infatti, non competono il controllo del territorio e la sicurezza della collettività. Gli agenti della polizia penitenziaria devono, viceversa, assicurare che all'interno degli istituti la vita si svolga in condizione di ordine e di controllo della condotta dei reclusi. In ciò facendo, essi sono chiamati anche a svolgere un delicatissimo ed essenziale ulteriore compito, consistente nel contribuire a stabilire un clima umano all'interno delle carceri e a collaborare per le finalità del trattamento rieducativo.

La proposta di affidare il carcere ad una polizia « unificata » segnerebbe un'inversione di tendenza non giustificabile lungo il cammino intrapreso dal legislatore per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Costituzione e dal nostro ordinamento, e priverebbe la Polizia Penitenziaria di un profilo specifico e centrale della sua professionalità.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale il Ministro di grazia e giustizia ha conferito un incarico di consulenza valevole fino al prossimo 31 marzo 1997 al dottor Giuseppe Di Gennaro, ex magistrato, remunerato con un compenso di cinquanta milioni di lire;

tale discutibile decisione sembra essere stata adottata senza consultare le rappresentanze del personale;

con le motivazioni addotte a supporto del conferimento dell'incarico, il Ministro ha stabilito per decreto che il sistema penitenziario non ha mai realizzato i principi costituzionali e legislativi circa l'assetto « ordinamentale, strutturale ed organizzativo dell'amministrazione penitenziaria »;

ancor più preoccupante il passaggio con il quale il Ministro sostiene che « allo stato attuale non appare possibile individuare all'interno dell'amministrazione le esperienze professionali » necessarie ad « individuare cause e rimedi alle inadegua-

tezze del sistema ». Ciò è estremamente preoccupante non perché ne consegue una *deminutio capitis* dei funzionari dell'amministrazione penitenziaria, ma perché ne desume la più assoluta sfiducia del Ministro per tale amministrazione e negli uomini che la compongono;

è totalmente condivisibile la necessità di riformare l'amministrazione penitenziaria ed, in particolare, il corpo di polizia penitenziario, ma non è condivisibile il ricorso a persone estranee all'amministrazione;

la questione accennata si aggiunge alla travagliata vicenda legata alla nomina del presidente Michele Coiro alla direzione generale dell'amministrazione penitenziaria ed alle vivaci polemiche ad essa seguite;

senza nulla togliere, infatti, alle indiscutibili capacità ed alla professionalità del presidente Coiro, di fatto la sua nomina è risultata un provvedimento tampone senza alcuna possibilità di programmare progetti a medio e lungo termine, in ragione del fatto che il magistrato andrà in pensione soltanto fra qualche mese —:

quale sia il suo pensiero in merito a quanto sopra, sia per quanto riguarda le osservazioni legate alla nomina del dottor Di Gennaro sia per quanto riguarda l'esigenza che un settore generale dell'amministrazione penitenziaria, proprio per i tanti problemi che investono il settore, dovrebbe restare in carica parecchi anni e non pochi mesi. (4-04558)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Con Decreto ministeriale del 7 agosto 1996 è stato conferito al dr. Giuseppe Di Gennaro l'incarico di consulente del Ministro per la riforma penitenziaria con il compito di esaminare la situazione complessiva dell'Amministrazione penitenziaria, individuare le cause dell'inadeguatezza del sistema e formulare le proposte degli interventi opportuni sul piano ordinamentale, strutturale ed organizzativo, al fine di de-

lineare e definire la strategia complessiva per l'avanzamento del sistema medesimo verso i suoi ideali obiettivi.

Si è individuata nel dr. Di Gennaro la figura professionale più idonea per supportare, come consulente del Ministro, l'opera di ammodernamento della amministrazione penitenziaria italiana, senza con ciò voler minimamente sminuire la professionalità dei funzionari presenti, dei quali il consulente si avvale sfruttandone la insostituibile esperienza. Si vuole sottolineare che proprio la pregressa attività del dr. Di Gennaro in seno a tale amministrazione risulta essere la prova dell'esistenza di numerose altissime professionalità; e l'incarico conferitogli ne costituisce esplicito riconoscimento.

Va da sé che, nel momento in cui si intende porre mano ad un ampio riordino delle strutture e delle funzioni, occorre il supporto di tutte le esperienze professionali che abbiano un'ampia quanto approfondita visione dei problemi e delle difficoltà in cui si dibatte l'amministrazione penitenziaria. Il dr. Di Gennaro possiede tutti i requisiti richiesti.

Si ricorda, infatti, che egli ha esercitato, in diversi periodi, funzioni amministrative presso il Ministero di Grazia e Giustizia, sia nel settore della rieducazione dei minorenni, sia nell'allora Direzione generale degli Istituti di prevenzione e pena; ha ricoperto altresì l'incarico di Direttore generale degli affari penali; ha esercitato presso le Nazioni Unite, per nove anni, la funzione di direzione Generale per le attività internazionali contro il traffico di stupefacenti; è stato presidente di numerosi comitati del Consiglio d'Europa in ambito penale, penitenziario e criminologico; è stato docente di diritto penitenziario e criminologia presso l'università di Roma.

Tali straordinarie esperienze professionali consentono di considerare il dr. Di Gennaro uno dei maggiori esperti internazionali nel settore e, quindi, danno ragione della scelta fatta.

La nomina del dr. Michele Coiro a Direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria obbedisce ad

analoghi criteri di razionalità ed efficienza ed è in linea con le direttive segnalate dalla legge 15.12.1990, n. 395.

Queste infatti impongono, quale requisito richiesto per ricoprire la carica, il grado di magistrato di Cassazione con funzioni direttive superiori; in tal modo si restringe la scelta a pochi nominativi tra i quali occorre individuare la figura che abbia maturato una specifica professionalità.

Il dr. Coiro è stato scelto, oltre che per le alte qualità personali e professionali, per l'attività svolta dapprima quale Procuratore della Repubblica aggiunto e poi quale Procuratore Capo in Roma, che egli ha consentito di acquisire una particolare conoscenza del sistema penitenziario e di tutte le sue problematiche.

Poiché la scelta del Direttore generale del dipartimento deve cadere, per legge, su un magistrato che svolge funzioni direttive superiori, è inevitabile che venga nominata una persona con notevole anzianità e quindi più o meno prossima alla pensione. Ciò costituisce senza dubbio un inconveniente che suggerisce l'opportunità di rivedere la normativa vigente.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BOGHETTA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

con deliberazione prot. n. 2666 del 30 marzo 1996, la direzione generale affari generali e del personale presso il ministero del lavoro ha respinto la domanda di proroga del rapporto di lavoro a tempo parziale della signora Pisi;

è stato espresso una parere negativo alla richiesta citata da parte del direttore del Uplmo di Bologna;

tale diniego era stato già espresso alla domanda precedente, pur avendo in quell'occasione avuto risposta positiva col *part-time* da parte del Ministero e nonostante già a quel tempo (1991) vi fosse mancanza d'organico;

l'accoglimento ad il rinnovo del *part-time*, anche in questo caso, non supererebbe il divieto del 20 per cento di personale da destinare a *part-time*;

il diniego rispetto a tale richiesta sembra infondato sia riguardo all'esclusiva triennalità del *part-time*, sia in merito al ruolo coperto dalla richiedente;

i *part-time* richiesti non superavano il 15 per cento;

comunque il perdurare delle carenze di organico sono colpe a carico del ministero, e non dei dipendenti;

quali provvedimenti intenda adottare affinché siano rispettate leggi e normative inerenti le richieste di *part-time*.(4-01473)

RISPOSTA. — *Nell'atto parlamentare indicato in oggetto, la S.V. On.le prende spunto dalla vicenda di un'impiegata dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Bologna che si è vista negare la possibilità di prorogare la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.*

Come è noto la legge 29 dicembre 1988, n. 554, articolo 7, ha introdotto nel pubblico impiego l'istituto del «tempo parziale». Esso consiste nella possibilità per il personale appartenente a determinate qualifiche funzionali, di optare per un rapporto caratterizzato da un orario di servizio ridotto — di regola, in ragione della metà — rispetto a quello contrattuale, e da una contribuzione correlativamente ridotta.

La materia è stata disciplinata dal regolamento emanato con D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117.

In via preliminare si precisa che la trasformazione in questione è limitata ad un triennio, in ottemperanza a quanto disposto da questo Ministero con decreto ministeriale del 22.11.1990.

Si evidenzia che la possibilità, per il dipendente statale, di ottenere la trasformazione summenzionata è subordinata al parere del Direttore dell'Ufficio nonché al fatto che sia assicurato il rispetto della quota massima del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale, prevista dal-

l'articolo 15 del suddetto provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, ricettivo del vigente CCNL del personale dipendente dei Ministeri.

È da precisare che la compatibilità della trasformazione richiesta con la situazione della disponibilità effettiva di personale presso gli uffici di appartenenza dei richiedenti, è posta a tutela dell'interesse pubblico, a garanzia dello svolgimento delle attività istituzionali con le risorse umane che residuerebbero.

La questione si presenta di particolare rilievo in relazione ad una grave carenza di personale riscontrabile nel singolo ufficio in questione, ormai ridotto a circa il 50% di quello previsto.

*Nell'atto parlamentare, inoltre, è stato sottolineato che l'organico dell'Ufficio si presentava carente già nel 1991 e tale situazione non aveva costituito impedimento all'accoglimento della richiesta di *part-time* della Sig.ra Pisi.*

A tal proposito si precisa che a fine 1990, data di inoltro della domanda da parte della ricorrente, l'organico presso l'Ufficio Provinciale era costituito da 150 unità che divennero 140 in data 1.7.1991, giorno in cui cominciò a decorrere la trasformazione in parola.

Peraltro il mutato atteggiamento del Ministero del Lavoro e PS. rispetto all'accoglimento delle prime due istanze di prestazione del lavoro a tempo parziale, presentate nel 1990 e nel 1993 dalla ricorrente, si presenta agevolmente comprensibile in relazione alla maggiore consistenza della disponibilità effettiva di personale presso l'Ufficio provinciale — rispettivamente nel 1990 pari a n. 150 unità e nel 1993 pari a n. 123 unità — a fronte della disponibilità effettiva di personale nell'anno in corso pari a 116 unità.

In merito al ruolo ricoperto dalla ricorrente si precisa che l'impegno mansionario della Sig.ra Pisi consiste nello svolgimento dei colloqui di preselezione avendo ricevuto apposita formazione attraverso la partecipazione a diverse sessioni di illustrazione e dimostrazioni operative di attività di preselezione.

Infatti con ordine di servizio n. 1/95 del 14.1.1995 è stata assegnata al « servizio metropolitano Bologna Lavoro » presso la sezione circoscrizionale di Bologna. Tale servizio, giova rilevare, viene svolto in collaborazione con diversi soggetti istituzionali convenzionati: UPLMO, provincia, Comune di Bologna e Agenzia Regionale per l'Impiego, che concorrono, ciascuno in ragione della propria competenza specifica e mirata ad un più agevole inserimento occupazionale dei lavoratori.

Si rassicura l'On.le interrogante in ordine all'attenzione prestata dall'Amministrazione alle questioni legate al lavoro part-time, che anzi costituisce, in quanto rapporto di lavoro connotato da elementi di flessibilità, uno dei punti inseriti nelle relative linee programmatiche del Governo che intende, come più volte reso noto, incentivare il ricorso a tale strumento che sostanzia una forma di redistribuzione del lavoro finalizzato ad un incremento del contenuto occupazionale della crescita.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

BORGHEZIO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

il giorno 13 luglio 1996, il comune di Lucca ha reso operativo il nuovo piano di regolamentazione del traffico nella zona di San Concordio;

a causa della nuova impostazione della circolazione, le circa seimila auto che transitano ogni giorno nella zona hanno creato interminabili file (oltre un chilometro per un'ora a passo d'uomo) con i disagi conseguenti in una zona dove, precedentemente, il traffico scorreva velocemente;

numerosi esercizi commerciali presenti a S. Concordio (zona a ridosso del centro storico) vedono paralizzata la loro attività e rischiano di dover trasferire le stesse;

i circa undicimila residenti nella zona interessata vedono messa a repentaglio la

propria salute, poiché molte abitazioni si affacciano direttamente sulla strada, infestata dai gas di scarico;

a causa della dissennata e oscura decisione, l'assessore al traffico Macerini si è pochi giorni orsono dimesso dal suo incarico;

in proposito, non sembrerebbe solo una coincidenza la contemporanea apertura sul viale in questione di un enorme centro commerciale della Esselunga spa;

la politica della giunta PPI-PDS-Rifondazione comunista del comune di Lucca non sembra corrispondere agli interessi generali previsti dall'articolo 41 della Costituzione, quando autorizza il quinto Centro di grande distribuzione in un chilometro circa del viale in questione (sono presenti infatti un centro Sidis, uno Superal, uno Plus ed uno Eurospin);

ad avviso dell'interrogante, l'inspiegabile decisione del sindaco di Lucca trova motivazioni al di fuori della gestione della viabilità, essendo stata piuttosto presa in virtù di un discutibile accordo con i responsabili della Esselunga, che ne sarebbe l'unica beneficiata;

quanto sopra detto trova conferma nel fatto che, contrariamente all'originale piano di circolazione nella zona, nella serata del giorno 6 luglio 1996, in una riunione precipitosa con i quattro consiglieri di Rifondazione comunista (sugli otto che rappresentano la maggioranza del consiglio di circoscrizione di S. Concordio) ed alcuni dirigenti della Esselunga spa, il sindaco ha preso la decisione di modificare tale progetto nel senso auspicato dalla società Esselunga;

è evidente che il principale scopo di tutta l'operazione sia stato quello di costringere gli automobilisti a transitare davanti alla Esselunga spa per puri motivi commerciali —:

se risulti che la società Esselunga spa si sia fatta carico delle spese, che sembra superino i 100 milioni, spettanti al comune, per la nuova segnaletica stradale lungo il

tratto interessato e per il posizionamento dei semafori, che in pochi giorni hanno dato la stura agli enormi problemi in questione;

se non si ravvedano gli estremi perché il prefetto di Lucca chieda la revoca del provvedimento per motivi attinenti alla salute e all'ordine pubblico (infatti risultano molteplici gli atti vandalici della popolazione sulle infrastrutture sopraccitate), prima che la situazione possa degenerare;

se risulta che l'autorità giudiziaria abbia operato un'indagine su quanto sopra enunciato. (4-02217)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che, in relazione ai fatti segnalati, la Procura della Repubblica di Lucca ha disposto indagini di polizia.*

Le informative pervenute in proposito dagli Uffici della locale Questura non hanno evidenziato circostanze che potessero assumere rilievo penale.

In conseguenza, con atto in data 9 settembre, è stata chiesta la archiviazione degli atti.

Il giudice per le indagini preliminari, con provvedimento del successivo 20 settembre, ha condiviso tale valutazione.

Per quanto attiene ai profili amministrativi della vicenda, sulla base delle informazioni fornite dal Prefetto di Lucca, si riferisce quanto segue.

Viale San Concordio, per tutta la sua estensione, da Pontetetto alla circonwallazione, sopporta da tempo un elevato flusso di traffico, le cui conseguenze sono state segnalate a più riprese dai cittadini della zona i quali, anche tramite interventi sulla stampa, hanno chiesto all'Amministrazione comunale di intervenire per diminuire i disagi e i possibili rischi alla salute derivanti dall'inquinamento.

A tal fine la Commissione viabilità e traffico della Circoscrizione 7, che comprende nel suo territorio il viale S. Concordio, ha chiesto al Sindaco di studiare la possibilità di istituire un senso unico nel viale stesso, in considerazione della prevista apertura del centro commerciale « Esselun-

ga ». Ciò al fine di attenuare i prevedibili effetti negativi derivanti dall'ulteriore aggravio dei flussi di traffico nella zona. A tale scopo, fin dal mese di maggio 1996, l'Amministrazione comunale ha istituito un'apposita commissione formata dai membri della commissione « Viabilità e Traffico » della Circoscrizione 7, nonché dal dirigente dell'Ufficio Traffico, dal Comandante dei VV.UU. e dai tecnici degli Uffici comunali competenti.

Nel frattempo, veniva data disposizione al Comando dei VV.UU. di provvedere in tempi rapidi ad una osservazione puntuale dell'andamento del traffico e ad una rilevazione volta a quantificare il numero dei veicoli in transito sul viale.

Le rilevazioni effettuate dalla Polizia Municipale hanno evidenziato un flusso di traffico nei giorni feriali, in orario 7-19, di circa 6000 auto che transitavano sul viale San Concordio in direzione Pisa-Lucca.

Sulla base di tali dati e in considerazione degli effetti negativi sul traffico derivante dall'apertura del centro commerciale, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere in via sperimentale all'istituzione del senso unico sul tratto del viale S. Concordio compreso tra via Bandettini e l'incrocio con via dell'Autostrada (prolungamento di viale Europa) al fine di pervenire ad una più equilibrata distribuzione del traffico nella zona. A tal fine veniva installato un semaforo all'incrocio indicato.

La decisione di adottare il provvedimento nel mese di luglio è scaturita anche dall'opportunità di intervenire in un periodo che consente una più agevole sperimentazione.

Gli effetti del provvedimento, che ha avuto inizio il 13 luglio, sono stati tenuti sotto osservazione dall'Amministrazione che, al fine di pervenire ad un'analisi il più possibile completa della situazione, ha affidato ad una ditta specializzata l'incarico di rilevare i flussi di traffico nell'intera zona compresa fra Pontetetto e i viali della circoscrizione.

Tali rilievi sono stati effettuati nei primi giorni di settembre.

Quanto al Centro commerciale, le vicende che ne hanno determinato l'apertura possono essere così riassunte.

a) L'autorizzazione alla localizzazione del Centro Commerciale Esselunga a San Concordio è stata concessa prima dell'inseadimento dell'attuale Giunta.

b) L'Amministrazione Comunale, per quanto di sua competenza, ha costantemente fatto presente alla Regione (cui compete per legge la concessione del nullaosta ai fini del rilascio delle autorizzazioni relative alla grande distribuzione) le difficoltà che sarebbero derivate dall'apertura del Centro commerciale, in ordine al traffico e alla viabilità.

L'Amministrazione medesima ha inviato alla Regione varie comunicazioni in cui esprimeva una valutazione negativa circa l'impatto che l'apertura del Centro avrebbe avuto sulla viabilità di S. Concordio, rilevando altresì la necessità di procedere al completamento della bretellina di collegamento tra lo svincolo autostradale compreso fra Mugnano e S. Donato, lasciata incompiuta dalla Salt S.p.A.

c) La Regione, da parte sua, nonostante le suddette osservazioni, in data 4.4.1996 procedeva al rilascio all'Esselunga del nulla osta regionale previsto dalla L.426/71 e dal decreto ministeriale 375/88, invitando il Comune di Lucca a rilasciare, sulla base di tale deliberazione regionale, la relativa autorizzazione amministrativa.

d) Successivamente, in data 13.5.1996 la Regione chiedeva al Sindaco di conoscere se fosse stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa al Centro oppure, in caso contrario, di « precisare i motivi del mancato rilascio onde consentire all'Amministrazione Regionale di assumere i provvedimenti di competenza ».

In risposta, in data 21.5.1996, il Sindaco precisava che l'Amministrazione comunale riteneva pregiudiziale al rilascio del provvedimento richiesto la realizzazione della strada di collegamento tra viale San Concordio e via della Formica, nonché la concessione ad uso pubblico di parte del parcheggio esterno del centro commerciale

« per motivi di pubblico interesse e di ordine pubblico legati alla circolazione del quartiere ».

Le opere sopra indicate sono state realizzate, secondo quanto prevede la vigente normativa, a scomuto d'oneri.

e) Per quanto attiene alla segnaletica necessaria per dare attuazione alla nuova regolamentazione del traffico sul viale S. Concordio, l'Amministrazione comunale ha ritenuto che dovesse essere operativa possibilmente in concomitanza con l'avvio della nuova attività commerciale.

Verificata la disponibilità della Esselunga a farsi carico della realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica sulla base di un progetto precedentemente redatto dagli uffici competenti, l'Amministrazione ne prendeva atto in data 12.7.1996 con comunicazione di Giunta e successivamente in data 9.8.1996 con delibera di Giunta n. 1302. L'importo delle spese sostenute dall'Esselunga per la realizzazione della detta segnaletica, ammonta a L. 87.000.000 (Iva esclusa).

f) Dopo che l'Esselunga ha completato la strada di collegamento, ha reso disponibile per l'uso pubblico una parte del parcheggio esterno ed ha provveduto alla segnaletica stradale, l'Amministrazione comunale ha rilasciato l'autorizzazione amministrativa per l'apertura del Centro, essendo questa già in possesso del nullaosta regionale.

Da tale ricostruzione il Prefetto desume che il Comune, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, ha effettuato tutti i passi necessari affinché il Centro Commerciale di San Concordio potesse entrare in funzione recando il minor disagio possibile all'intero quartiere; e che l'istituzione del senso unico trova l'unica ragione nella decisione dell'Amministrazione di assumersi la responsabilità di intervenire preventivamente per evitare un peggioramento della situazione conseguente alla più volte richiamata apertura del centro commerciale. In ordine ad altre osservazioni contenute nell'interrogazione lo stesso Prefetto ha fornito le precisazioni che seguono.

L'Assessore al traffico Alfredo Alunni Maceratini ha presentato le dimissioni in data 11.7.1996 con motivazioni che non attengono al provvedimento di cui si parla.

Alla riunione del 6.7.1996 hanno partecipato oltre al Sindaco, l'Assessore al Traffico, quattro membri della Commissione « Viabilità e Traffico » della Circoscrizione n. 7, il Dirigente dell'Ufficio Traffico, il Comandante della Polizia Municipale e tecnici degli Uffici competenti.

L'Assessore al Traffico, in data 8.7.1996, ha incontrato il vice presidente della Esselunga, al quale ha fatto presente che l'Amministrazione comunale riteneva necessario procedere alla modifica della viabilità nella zona di S. Concordio, secondo quanto già esposto.

L'istituzione del senso unico è ininfluente in ordine al passaggio delle auto davanti al centro commerciale, che sarebbe stato comunque visibile e raggiungibile anche con il doppio senso di marcia. La concessione edilizia, infatti, autorizzava una dislocazione della facciata tale da renderla visibile sia dal viale S. Concordio che dalla strada di collegamento già prevista, ma realizzata solo nel luglio scorso.

Quanto agli episodi di vandalismo verificatisi, si è trattato del danneggiamento di un semaforo e della porta della Circoscrizione n. 7 in data 13.7.1996.

Non vi sono comunque motivi per ritenere che la situazione possa degenerare e provocare problemi di ordine pubblico.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BRUNETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

la Calabria è stata letteralmente devastata dai nubifragi di questi giorni. Vi sono aree, come il basso e l'alto Jonio della provincia di Cosenza, in cui i danni alle strutture, alle coltivazioni ed al territorio interno sono incalcolabili;

la necessità di un intervento organico di difesa del territorio e di recupero dei

danni materiali prodotti è improcrastinabile, in una regione come la Calabria già così gravemente investita dalla crisi sociale e dalla drammatica situazione occupazionale, che lascia centinaia di migliaia di giovani e di ragazze senza una minima speranza —:

se non ritenga di dovere intervenire tempestivamente con interventi efficaci sul terreno materiale e, comunque, per dichiarare lo stato di calamità naturale per le zone così duramente colpite. (4-04053)

RISPOSTA. — Sugli eventi eccezionali di maltempo che si sono verificati nella prima quindicina di ottobre nella regione Calabria si è ampiamente riferito in occasione delle comunicazioni date dal Governo alla Camera dei Deputati — Commissione VIII — nella seduta di mercoledì 16 ottobre 1996, nella quale si è evidenziato, in particolare, l'eccezionale portata del fenomeno atmosferico, la celerità dei preallarmi e l'immediatezza degli interventi di soccorso ad opera della protezione civile.

Sugli stessi eventi si è anche riferito, rispondendo a diverse interrogazioni, in Senato il giorno 17 ottobre, ed alla Camera, il giorno 28 novembre.

Per quanto riguarda i provvedimenti adottati dal Governo nel suo complesso si fa presente quanto segue.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, delegato per gli interventi di protezione civile, ha deliberato lo stato di emergenza, nella seduta di venerdì 11 ottobre 1996, per numerose province del territorio nazionale maggiormente colpite dalla eccezionale ondata di maltempo, comprese quelle di Catanzaro, Crotona, Cosenza, Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Lo stesso giorno veniva dichiarato dal Presidente del Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza (fino al 30 dicembre 1997) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 225.

Successivamente, in data 18 ottobre 1996, veniva proclamato a seguito del grave nubifragio del 14 e 15 ottobre lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri anche per la provincia di Crotona.

In particolare con l'ordinanza n. 2469 del Ministro dell'Interno, in data 26 ottobre 1996, sono stati subito adottati provvedimenti di urgenza a favore della città di Crotona, che ha subito danni di notevolissima entità.

Per l'attuazione di tali interventi è stato nominato Commissario delegato il Presidente della regione Calabria, e sono stati disposti i relativi finanziamenti come da allegato A).

Successivamente, con decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, sono state adottate provvidenze per alcune regioni colpite da eventi calamitosi nei mesi di giugno e ottobre 1996 e, fra esse, è compresa la Calabria.

Nel contesto più generale sono stati disposti interventi specifici per la Calabria diretti ad eliminare le conseguenze degli eventi alluvionali concernenti le reti fognarie, la depurazione e la potabilizzazione delle acque e la bonifica e la sistemazione dell'alveo dei corsi d'acqua, delle aree spondali e delle aree comunque alluvionate.

A disciplinare tali interventi si è provveduto con l'ordinanza n. 2478 del 19 novembre 1996 che reca i finanziamenti evidenziati nell'allegato B).

Il Sottosegretario di Stato per la protezione civile: Barberi.

CARDIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

nel comune di Giungano (Salerno), opera il plesso scolastico elementare « Isca Albano », ubicato nella frazione di S. Giuseppe;

la scuola è frequentata da ventidue bambini;

una circolare emanata dal Provveditorato agli studi di Salerno, annuncia che, per effetto dell'accorpamento di classi periferiche, il plesso « Isca Albano » verrà chiuso allo scadere del corrente anno scolastico;

il provvedimento cagionerà grave disagio ad alunni di tenera età, i quali saranno sottoposti a scomodissimi orari di trasferimento dai luoghi di residenza al capoluogo;

attualmente esiste un solo Scuolabus che accoglie gli alunni di tutti i segmenti di istruzione alle 7,00 del mattino e li espone alle intemperie fino all'inizio delle lezioni —:

se possa far recedere l'Ufficio scolastico provinciale dal provvedimento di accorpamento o in subordine sollecitare un più efficiente servizio di trasporto, almeno per gli alunni delle scuole elementari.

(4-06582)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Il plesso di « Isca Albano » nel Comune di Giungano, insieme ad altri 30 plessi della provincia di Salerno, era già stato soppresso in sede di determinazione dell'organico di diritto relativo all'anno scolastico 1995/96, a causa del basso numero degli alunni, con lo scopo di offrire ai medesimi un servizio scolastico qualitativamente migliore nel plesso del capoluogo, distante 4 Km, e per raggiungere il rapporto alunni-classi fissato a 17,40, nella provincia di Salerno, con D.I. n. 127 dell'11.4.95.

Al momento della definizione dell'organico di fatto 95/96, comunque, è stato autorizzato il funzionamento, per un altro anno, di 4 dei 36 plessi precedentemente soppressi compreso quello di « Isca Albano ».

Tale rinvio era stato consentito dalla C.M. 194 del 2.6.96, anche al fine di permettere ai Comuni interessati alle soppressioni di organizzare idonee strutture e servizi per venire incontro alle esigenze dell'utenza.

Eccezionalmente, è stato consentito il mantenimento del plesso di cui si tratta anche per l'anno 1996/97 su richiesta del Sindaco, il quale aveva fatto presente che la scuola era frequentata da una alunna, iscritta alla V classe, portatrice di handicap.

Il competente Provveditore agli Studi non ritiene, comunque, che possano verificarsi altri rinvii al provvedimento di soppressione del plesso in parola, tenuto conto degli aumentati rapporti alunni-classi previsti per i prossimi anni scolastici, fermo restando che saranno adottate tutte le misure possibili per assicurare il diritto allo studio in favore delle popolazioni scolastiche interessate.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CHINCARINI. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

attraverso mezzi pubblicitari maghi, veggenti, esorcisti, guaritori, pranoterapeuti, eccetera, utilizzano, per accalappiare la propria clientela, termini e qualifiche propri dell'attività medica e/o titoli di dubbia provenienza o complementare, inventati o assolutamente falsi, e/o millantano poteri curativi loro propri o delle cure e/o delle pozioni che offrono;

l'articolo 498 del codice penale punisce l'usurpazione di titoli e onori;

l'articolo 661 del codice penale punisce l'abuso della credulità popolare;

il Ministro della sanità in carica attualmente si era dimostrato sensibile al problema, accettando di firmare una proposta di legge (n. 2499, presentata il 10 maggio 1995, nel corso della XII legislatura) in materia di abuso della credulità popolare —:

se consideri lecita ed ammissibile da parte di costoro di poter continuare impunemente a servirsi di tali mezzi per pubblicizzare la propria attività, già di per sé illecita (ai sensi dell'articolo 121 del Tulps, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773);

nel caso in cui tale fosse esclusa, quali provvedimenti intenda prendere per porre fine allo scandaloso fenomeno. (4-04606)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

La valutazione di profili di illiceità delle attività di cartomante, indovino, mago, ciarlatano e simili comporta l'analisi di ogni singolo caso, per verificare le concrete modalità e il luogo delle condotte.

Quanto al quadro normativo di riferimento va rilevato che l'articolo 121 TULPS, dopo aver disciplinato nei primi due commi l'esercizio dei cosiddetti mestieri girovaghi, vieta nel terzo comma il mestiere di ciarlatano. La relativa nozione è fornita dall'articolo 231 reg. TULPS per il quale è tale « ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giuochi di sortilegio, incantesimi esorcismi o millantano o affettano in pubblico grande valentia della propria arte o professione o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose ».

La violazione dell'articolo 121 è stata depenalizzata ai sensi dell'articolo 33 lett. b) della legge 24.11.81 n. 689 ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire 6 milioni a norma dell'articolo 17 bis del richiamato Testo unico, inserito dall'articolo 3 del decreto-legislativo 13.7.94 n. 480.

Sul contenuto del divieto del terzo comma dell'articolo 121 si sono affermati e consolidati indirizzi interpretativi in giurisprudenza ordinaria e amministrativa secondo cui l'attività di cartomante — al pari di quella di astrologo, grafologo, veggente ed occultista — non consente la configurabilità dell'illecito di ciarlataneria allorché sia esercitata non in forma ambulante o girovaga e quando sia svolta con correttezza e nei limiti delle conoscenze e delle facoltà dell'esercente, senza trasmodare in millanterie di facoltà divinatorie volte a carpire la buona fede del cliente.

Allorché si configurino il requisito della pubblicità e gli altri requisiti richiesti dall'articolo 661 c.p., diventa peraltro applicabile la fattispecie che punisce in via contravvenzionale con pena alternativa (arresto o ammenda) chiunque pubblicamente, con qualsiasi impostura, cerca di abusare della

credulità popolare « se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico ».

La disciplina sopra indicata, risalente ad un'epoca in cui le prestazioni di cui si parla non venivano propagandate attraverso l'uso di servizi televisivi, va tuttavia integrata con la articolata disciplina introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 4.9.95 n. 420 (in particolare dall'articolo 15) nonché dal regolamento approvato con decreto del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni 13.7.95 n. 385.

Il citato articolo 15 prevede che i fornitori di informazioni sono responsabili del contenuto e della esattezza delle stesse e fa divieto di fornire informazioni e prestazioni contrarie a norme cogenti, all'ordine pubblico e al buon costume attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

L'articolo 19 attribuisce i controlli sulla verifica dell'osservanza delle disposizioni del regolamento al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

D'altro canto, il decreto n. 385 nel regolamentare il contenuto e le modalità di fornitura e fruizione di informazioni o prestazioni dei servizi audiotex e videotex e nel fissare le norme di comportamento stabilisce, all'articolo 3, il divieto « messaggi subliminali »; all'articolo 7 il divieto per i fornitori di informazioni o prestazioni audiotex o videotex di approfittare della situazione di persone che si trovino in stato, pur se temporaneo, di infermità o deficienza psichica; all'articolo 4, tra l'altro, il divieto di offesa per la dignità della persona, per le convinzioni religiose ed ideali, di induzione a comportamenti discriminatori o pregiudizievoli per la salute, il divieto di recare pregiudizio alla autodeterminazione economica; all'articolo 6, il divieto di abusare della credulità e della mancanza di esperienza e del senso di lealtà dei minori.

Detto decreto attribuisce ai fornitori di informazioni o di prestazioni di servizi e ai gestori dei centri di servizi la responsabilità del contenuto e delle modalità di erogazione dei servizi stessi e, mentre limita la responsabilità del gestore della rete al trasporto delle informazioni e alla contabilizzazione

del contatore degli utenti, fa obbligo, in caso di reclamo di utenti, di fornire spiegazioni scritte entro trenta giorni.

L'attività di vigilanza è attribuita al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni che ha il compito di effettuare azioni di monitoraggio sull'effettivo buon andamento dei servizi, nel rispetto del regolamento (articolo 20).

Sono previste sanzioni che vanno dalla diffida a far cessare il comportamento illegittimo alla sospensione dell'accesso alla rete, fino alla disattivazione nei casi più gravi.

Dette disposizioni hanno introdotto un sistema di controlli, garanzie e sanzioni che sembra soddisfare l'esigenza di una nuova regolamentazione e completare adeguatamente il quadro normativo.

A questo proposito sembra a questo Ministero che, piuttosto che invocare nuove norme sanzionatorie, in un momento storico caratterizzato dalla considerazione della necessità di limitare il ricorso allo strumento penale, l'attenzione vada spostata su una eventuale intensificazione della vigilanza, demandata al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e alle forze di polizia dalla normativa sopra indicata.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

COSTA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

su alcuni quotidiani di lunedì 21 ottobre 1996 è stato pubblicato l'estratto di un bando di gara comunitario a licitazione privata, indetta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione generale degli affari generali e del personale, per la « fornitura di 926 personal computer in permuta di apparecchiature obsolete di varia tipologia e di pacchetti software in multiutenza, con procedura accelerata a causa della mancanza di parti di ricambio e costo elevato di manutenzione delle apparecchiature da permutare »;

nello stesso avviso è indicato l'importo massimo di aggiudicazione per tale fornitura, stimato in otto miliardi e centocinquantamiloni di lire (Iva esclusa) —:

quali siano le caratteristiche e l'età delle apparecchiature cedute in permuta perché ritenute obsolete;

quali siano le ragioni della mancanza di parti di ricambio e dell'elevato costo di manutenzione delle apparecchiature da permutare;

i criteri che abbiano portato a stimare l'importo massimo complessivo di aggiudicazione della fornitura dei *personal computer* nuovi in oltre otto miliardi di lire, corrispondenti a quasi nove milioni di lire più Iva cadauno, oltre al valore dei *computer* dati in restituzione. (4-04783)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente il « Bando di gara di appalto per la fornitura di n. 926 personal computer, in permuta con varie apparecchiature obsolete e di pacchetti software, dislocati presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero su tutto il territorio nazionale », si precisa, in via preliminare, che oggetto della permuta in parola sono apparecchiature di tecnologia superata, non più in produzione presso gli stabilimenti, che non rispondono sufficientemente alle esigenze operative degli Uffici, in quanto l'evoluzione del software applicativo e di gestione richiede un continuo adeguamento tecnologico dell'hardware utilizzato, espresso sia in termini di capacità di memoria di massa e di RAM, sia in termini di tempi di risposta.*

Premesso ciò, si rappresenta inoltre che poiché le suddette apparecchiature non sono più in produzione presso gli stabilimenti, le parti di ricambio sono difficilmente reperibili e ogni intervento, per la riparazione dei frequenti guasti, risulta essere particolarmente oneroso.

Nel 1994, anno in cui è stata avviata la procedura autorizzativa presso l'AIPA per l'espletamento dell'appalto di cui trattasi, il costo di manutenzione ammontava a 380

milioni per i soli terminali ed a 203 milioni per i personal computers M24 (iva compresa).

Per quanto riguarda, poi, i criteri di stima per la definizione dell'importo massimo di aggiudicazione, si comunica che la procedura relativa all'appalto ha avuto inizio, nel novembre del '94, con la richiesta di parere all'AIPA la quale, nell'Adunanza del 3.8.1995, si è espressa favorevolmente dopo che anche il Consiglio di Stato aveva fornito preventivamente il suo parere.

La stessa Autorità per l'informatica ha dichiarato, nell'esprimere il proprio parere, che il valore delle apparecchiature da permutare è prossimo allo zero ed ha ritenuto congruo un valore massimo di lire 8.800.000 per posto di lavoro (P.C. + stampante + software).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

DEL BARONE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

nella città di Napoli, nel nuovo quartiere del centro direzionale, è stato costruito con i fondi vincolati della legge Falcucci un edificio destinato dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 218 del 26 giugno 1995 ad essere adibito a scuola elementare e media;

detto edificio si compone di un corpo di fabbrica con una suddivisione interna tale da superare la scuola media da quella elementare, poiché pare che la definizione architettonica degli spazi e dei servizi configuri una destinazione d'uso nelle proporzioni di circa tre ottavi alla scuola media e cinque ottavi alla scuola elementare;

proprio per le esigenze della scuola elementare, è presente nell'edificio una mensa e l'alloggio del custode;

l'edificio sarà consegnato il 15 gennaio 1997 e pur tuttavia il comune e il provveditore agli studi hanno avviato le procedure di insediamento della sola scuola media;

da un verbale d'intesa firmato in data 26 febbraio 1996 dal provveditore agli studi e dell'assessore all'educazione del comune di Napoli traspare la volontà di destinare uno spazio esiguo alla scuola elementare, avviando solo due moduli di scuola elementare;

tale verbale non cita alcuna necessità per cui si debba limitare a soli due moduli gli spazi destinati alla scuola elementare, a cui andrebbero allo stato solo quattro aule sulle circa venti dell'edificio;

tale cambio di destinazione sembra irregolare, poiché, a tutt'oggi pare non vi sia stato alcun atto ufficiale, oltre il suddetto verbale che variasse la destinazione d'uso prevista dall'ordinanza ministeriale e sembra inoltre che la struttura edilizia sia incompatibile con una eventuale variazione di destinazione;

nel centro direzionale, allo stato non collegato con mezzi pubblici alle altre scuole elementari pubbliche circostanti, esiste un quartiere abitato da numerose famiglie con figli in età di scuola elementare o materna;

i genitori dei bambini, che vivono in un quartiere pedonalizzato, per accompagnare i propri figli ad una scuola pubblica sono costretti o ad utilizzare la propria auto oppure ad usufruire di pulmini privati abusivi con i piccoli stipati sino all'inverosimile;

quest'ultima modalità di trasporto è pericolosa per i bambini e nessun intervento in merito a tutt'oggi è stato fatto né dal provveditorato e né dal comune di Napoli;

l'unica alternativa rimasta ai cittadini residenti nel centro direzionale è quella di iscriverne i propri figli all'unica scuola elementare prospiciente al centro direzionale che è però una scuola privata;

anche il consiglio circoscrizionale competente all'unanimità con un ordine del giorno si è espresso all'uso dell'edificio secondo la destinazione originaria;

una diversa destinazione significherebbe una negazione del diritto allo studio e una palese forma di favoritismo alle scuole elementari private esistenti o ad altre scuole private, che già si propongono di posizionarsi nel centro direzionale e che evidentemente andrebbero a coprire un vuoto di servizi colpevolmente creato dalle autorità competenti, anche in contrasto con i vincoli legali posti alla base dell'atto che ha finanziato la costruzione dell'edificio —;

alla luce della premessa e delle considerazioni sopraesposte, non intendano approfondire la problematica e richiamare tutti gli enti preposti al rispetto della circolare ministeriale relativamente alla destinazione del suddetto edificio scolastico a scuola elementare e media rispettando anche i vincoli edilizi. (4-06653)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Premesso che in materia di edilizia scolastica la competenza è totalmente devoluta dalla normativa vigente agli Enti locali e che l'intervento statale ha natura puramente sussidiaria, il Provveditore agli studi di Napoli ha seguito da vicino l'evolversi della situazione in merito alla destinazione, a scuola elementare e media, di un edificio nel nuovo quartiere del Centro Direzionale.

La soluzione attuale, la cui formalizzazione è contenuta nel verbale di intesa del 26.6.1996, sottoscritto dall'assessore all'educazione del Comune di Napoli e dal Provveditore, alla presenza dei rappresentanti di tutti coloro che, istituzionalmente e non, erano interessati alla questione, destina una parte dell'edificio e precisamente il 1° e 2° piano più la mansarda, per un totale di 20 aule, alla scuola media « Capuozzo », già ubicata in uno stabile per civili abitazioni, sul quale gravavano prescrizioni ASL ed in pendenza di sfratto esecutivo.

Alla scuola elementare del 76° circolo didattico sono state assegnate 5 aule normali, 1 speciale ed un refettorio al piano terra.

La scuola media si è già insediata nel nuovo edificio, munito di casa custode già nominato dall'Ente locale; la scuola elementare sarà attivata nel prossimo anno scolastico, al fine di consentire al Direttore didattico di quantificare le richieste di iscrizione.

Al momento si prevede di poter istituire 4 classi di scuole elementare, con esclusione della V, ed una sezione di scuola materna; i locali destinati alle elementari appaiono più che sufficienti per l'utenza del centro Direzionale, né risulta negato il diritto allo studio o favorite scuole elementari private.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

DI NARDO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

in Vico Equense, frazione di Moiano (NA), la scuola media statale « F. Caulino », costruita nel 1980, ospita gli alunni dal 1983, e dal 1993 ospita al primo piano dello stabile tre moduli, corrispondenti a sei classi di scuola elementare, nonché gli uffici della direzione didattica del secondo circolo, dall'ottobre 1995, in situazione di temporaneità;

dal 1983 si sono susseguiti ispezioni e denunce che hanno determinato « sequestri e dissequestri dello stabile », i verbali di ispezione in materia di prevenzione ed infortuni ed igiene redatti il 7 ottobre 1995 dall'ingegner Antonio Fabbrocino, ispettore di polizia giudiziaria dell'Asl di Castellammare di Stabia unitamente al maresciallo di polizia giudiziaria Antonio Lezzi della stazione dei carabinieri di Vico Equense;

le irregolarità riconfermavano quelle già accertate il 23 novembre 1994 dai predetti organi di polizia giudiziaria;

tali irregolarità, riscontrate nei locali ospitati al primo piano della predetta scuola media statale « Caulino » riguardano: la insufficiente illuminazione, naturale ed artificiale, delle aule e dei locali

della direzione didattica del secondo circolo, con conseguente interruzione della attività didattica e di ufficio durante i giorni piovosi e durante la stagione invernale; la fatiscenza delle finestre, l'inadeguatezza del pavimento, aggravato dalla condensa di aria che si deposita sullo stesso, con conseguente scivolamento da parte degli alunni e del personale scolastico; gli estintori, i servizi igienici, la mancanza sul posto del personale ausiliario, la mancanza di aule per il sostegno agli alunni portatori di *handicap*, la mancanza di aule per lo svolgimento per le sedute degli organi collegiali, la mancanza di locali per il responsabile amministrativo dell'ufficio di segreteria, il mancato abbattimento delle barriere architettoniche per l'accesso agli alunni portatori di *handicap* nonché all'utenza per l'accesso ai locali della direzione didattica del secondo circolo, l'inadeguatezza dell'impianto elettrico e dei locali per il normale funzionamento degli uffici di segreteria e direzione del suddetto circolo, il mancato possesso delle certificazioni previste dal decreto legislativo 626 del 1994 e in particolare quelle concernenti la « sicurezza degli impianti », requisiti tecnici-funzionali, la difesa dagli agenti atmosferici e dai fulmini; l'assenza dei requisiti previsti per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento; la certificazione di collaudo Ispesl, con il relativo visto edilizio dei vigili del fuoco per il funzionamento della caldaia; la mancanza del refettorio, che è ubicato all'esterno nel plesso della scuola elementare, così che alunni e docenti sono costretti ad uscire all'esterno per raggiungerlo attraverso due rampe di scale dotate di gradini non idonei, la mancanza di collocazione centralizzata dell'ufficio della direzione didattica, che al momento è ubicata nella zona collinare distante dal centro del comune raggiungibile con autobus la cui frequenza è di uno ogni ora;

come emerge dai predetti verbali della Asl n. 5, sono state violate le seguenti norme di legge: decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e n. 303

del 1956; decreti ministeriali 18 dicembre 1975 e 16 febbraio 1982; decreto legislativo n. 626 del 1994 —:

quando verranno accertate le responsabilità;

se e quando verrà data una sistemazione stabile alle sei classi di scuola elementare del plesso di Moiano ed all'ufficio della direzione didattica del secondo circolo che, dal momento della sua istituzione ad oggi ha cambiato ben sei sedi;

se non si ravvisino in quanto esposto responsabilità amministrative, civili e penali. (4-02409)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che questa Amministrazione è a conoscenza dello stato di precarietà in cui versa a Vico Equense, frazione di Moiano (NA), l'edificio che ospita la scuola media « F. Caulino » e la scuola elementare con la Direzione Didattica del 2° Circolo.

Il Provveditore agli Studi di Napoli, anche se la competenza in materia di edilizia scolastica è totalmente devoluta dalla normativa vigente agli Enti Locali, si è attivato presso questi ultimi al fine di assicurare una corretta erogazione del servizio scolastico e, nel contempo, ha contattato il Prefetto competente che, a sua volta ha predisposto una visita ispettiva tramite il Sovrintendente Scolastico Regionale.

Al momento del sopralluogo risultò che nella scuola media erano già stati effettuati lavori all'impianto di riscaldamento, mentre per le classi elementari e gli uffici del 2° Circolo l'ispettore incaricato ha riscontrato gravi carenze funzionali e strutturali.

In merito a tali carenze il Prefetto, nel luglio scorso, ha sollecitato il Comune perché provvedesse ad eliminarle o trovasse soluzioni alternative prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

Nel settembre 1996, la Direttrice della scuola elementare ha preso nuovamente contatti con il Comune e l'11 novembre l'Ispettorato del lavoro ha disposto ulteriore sopralluogo, che ha confermato lo stato di precarietà dei locali già segnalato.

Al momento, il Capo dell'Ufficio Scolastico Provinciale, dopo aver sentito l'Ufficio tecnico del Comune di Vico Equense, riferisce che è stata effettuata la gara di appalto per i lavori presso il 2° Circolo, già aggiudicati ed in attesa del perfezionamento dell'iter burocratico.

Il Comune ha comunque previsto un ampliamento della struttura scolastica in parola, con la costituzione di 6 nuove aule e locali per la Segreteria e la Direzione Didattica per dare un assetto definitivo alla istituzione scolastica in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

GATTO. — Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

una recente pronuncia dell'Autorità antitrust ha: 1) autorizzato da parte degli agenti ippici (Snai) l'acquisto della Trenno spa, proprietaria di tre fra i massimi ippodromi italiani (Milano/Trotto, Milano-Galoppo e Montecatini) e, quindi, società di corse di assoluto rilievo, autorizzando così, in maniera inspiegabile, la titolarità negli stessi soggetti della proprietà di ippodromi, della gestione di corse, nonché della raccolta delle scommesse sulle medesime (a tutto ciò si deve aggiungere l'affidamento in « via provvisoria » del sistema telematico del totalizzatore nazionale allo stesso Snai); 2) stabilito che il segnale televisivo, di proprietà dell'ente pubblico Unire, ma sin qui gestito in forma monopolistica dal consorzio CRAI, facente capo agli agenti ippici, debba essere affidato a una società « terza »: la Euphon srl di Torino —:

se il Ministro sia a conoscenza del fatto che, prima della detta pronuncia da parte dell'Antitrust, lo Snai, tramite il proprio consulente legale aveva informato la Federippodromi (società di corse) e Sisal (Sport Italia Totip, Spati, Consortris) della lettera impegnativa di intenti sottoscritta con la società Euphon srl. Ad essa veniva commissionata la gestione tecnica dei ser-

vizi di regia e di diffusione televisiva delle corse, naturalmente dietro congruo corrispettivo in denaro. Tutto ciò col chiaro intento di evitare l'adozione di misure restrittive da parte dell'Antitrust;

se il Ministro sia a conoscenza del fatto che la Euphon srl — società caratterizzata da continui cambiamenti di sede e da una certa erraticità — è controllata al cinquanta per cento dalla Rcs editori (Gemina) e per il restante cinquanta per cento da Roberto e Giancarlo Rocchietti. Euphon srl — la quale possiede un capitale di 300 milioni — controlla a sua volta per il 50 per cento Euphon Technicolor spa, la quale dispone invece di un capitale di 9,6 miliardi. L'altro cinquanta per cento è posseduto dalla società Technicolor proprietà di un'azienda olandese, la Carlton Communication BW Olanda;

se sia a conoscenza del fatto che l'attuale, contestato commissario all'Unire, avvocato Angelo Pettinari, risulta consigliere di amministrazione della Euphon Technicolor spa, essendo stato nominato il 30 giugno 1995;

se ritenga che tale incarico non configuri un evidente conflitto di interessi, dato che la gestione tecnica dei servizi di regia e di diffusione televisiva delle corse, oggi pagata dalle singole agenzie sulla base del servizio diffuso, verrà ampiamente remunerata, a quanto risulta, dallo stesso Unire. In ogni caso, se ritenga che tale incarico non incida sulla imparzialità che avrebbe dovuto caratterizzare comportamenti dello stesso commissario e le sue dichiarazioni di fronte all'Autorità *anti-trust*, palesemente non a conoscenza di tale situazione;

se infine non ritenga che l'affidamento all'Euphon srl della gestione del segnale Tv non configuri un sostanziale aggiramento delle precondizioni di neutralità richieste dall'Autorità del garante della concorrenza e del mercato. (4-01248)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto richiesto dalla S.V. On.le si osserva quanto appresso.*

In data 30 maggio 1996, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha deliberato la chiusura dell'istruttoria relativa all'operazione di acquisizione del controllo della Società Trenno s.p.a da parte della Società SNAI Servizi s.r.l., per il tramite della costituenda Società San Siro s.p.a., ritenendo che l'operazione in esame, alla luce degli impegni assunti dalla Società SNAI Servizi s.r.l., non determina la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sui mercati interessati, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 287/90.

Nella stessa decisione la suddetta Autorità ha deliberato inoltre: che la Società SNAI Servizi presenti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento, copia del contratto di affitto degli studi di emissione, regia e segnalamento televisivo sottoscritto con il soggetto designato, la cui imparzialità verrà valutata dall'Autorità stessa; che SNAI Servizi comunichi, in caso di risoluzione del contratto precedentemente stipulato, il nominativo del nuovo soggetto la cui imparzialità verrà valutata dall'Autorità ovvero che — nel caso in cui venisse costituito il consorzio tra soggetti delegati per la gestione del segnale televisivo — fornisca all'Autorità prova di non aver assunto una posizione di controllo esclusivo di diritto o di fatto nel suddetto organismo consortile.

Il procedimento conclusosi con la succitata decisione era stato avviato dall'Autorità in data 23/4/96 ai sensi dell'articolo 16 comma IV della legge 287/90, a seguito della comunicazione da parte di SNAI Servizi s.r.l. dell'intenzione di acquisire dalla Società Ferruzzi Finanziaria s.p.a. il controllo della Trenno s.p.a. per la verifica della presunta violazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 287/90.

Prima dell'apertura del procedimento, la Oldama Corse Cavalli s.r.l., che gestisce l'ippodromo di Novi Ligure, aveva segnalato all'Autorità il pregiudizio per la concorrenza che sarebbe potuto derivare dall'acquisizione della Trenno da parte di SNAI Servizi s.r.l.

Nel corso del procedimento l'Autorità ha richiesto informazioni a tutti i soggetti potenzialmente interessati o che avevano chiesto di essere interpellati (Oldama, Federipodromi, SNAI Servizi s.r.l., SISAL, Ferruzzi Finanziaria) ed all'UNIRE in quanto Ente riservatario dell'esercizio delle scommesse ippiche ai sensi della legge 315/42.

Su richiesta dell'Autorità il Commissario dell'UNIRE forniva tutte le informazioni richieste e rendeva la richiesta dichiarazione ripresa nel verbale in data 3/05/96.

La gestione del segnale televisivo delle corse è notoriamente il risultato dell'attività svolta dall'Ente Pubblico e dagli altri Delegati nel corso dei quindici anni precedenti all'attuale gestione commissariale rispetto alla diffusione dell'immagine delle corse nei punti di accettazione delle scommesse.

In tale situazione di « deregulation » le agenzie hanno autonomamente organizzato e gestito a proprie spese il sistema di collegamento e trasmissione delle immagini dagli ippodromi italiani alle singole agenzie ippiche, determinando un consistente aumento del volume delle scommesse (+25 per cento circa) e conseguentemente delle entrate proprie e di quelle dell'UNIRE.

Questa situazione — non monopolistica di diritto perché chiunque avrebbe potuto fare altrettanto (prova ne è che gli ippodromi furono i primi ad organizzare un tale servizio per poi rinunciarvi successivamente), ma di fatto, perché nessun altro soggetto ha ritenuto di farlo — è quella che l'attuale gestione commissariale ha trovato al momento dell'insediamento il 6 aprile 1995.

Al riguardo, come peraltro emerge in particolare dalla Convenzione con le Società di Corse e come dichiarato di fronte all'Autorità Garante, la posizione assunta ed attuata dall'UNIRE è quella di non consentire la gestione del segnale televisivo ad uno solo o più delegati, con esclusione di altri, ma di volere affidare lo stesso ad un consorzio paritario aperto a tutti i delegati o, in difetto, di procedere a gara pubblica per l'affidamento di esso ad un soggetto terzo, in cui nessun delegato abbia posizioni di controllo.

Non risulta dalla Decisione dell'Autorità né dagli atti di causa che l'Autorità stessa

abbia stabilito che il segnale televisivo « debba essere affidato ad una Società terza, la EUPHON s.r.l. di Torino ».

Vero è invece che l'Autorità, espressamente motivando e nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite in via esclusiva dalla legge n. 287/90, ha preso atto dell'impegno di SNAI Servizi s.r.l. a:

« a) cedere a titolo di affitto ad un soggetto terzo che abbia capacità tecniche specifiche (la cui comprovata indipendenza e imparzialità verrà valutata dall'Autorità), gli studi di emissione, la regia ed il segnalamento televisivo ippico, perché nell'ambito della propria organizzazione di impresa, li gestisca al meglio e, soprattutto, nell'interesse generale dell'UNIRE, beneficiario del contratto. Il contratto avrà durata fino al 31 dicembre 2001 e sarà rinnovabile;

b) inviare all'Autorità entro due mesi dalla concessione dell'autorizzazione alla concentrazione, una copia conforme del contratto contenente il regolamento negoziale controfirmata in originale dalle parti;

c) non gestire direttamente il segnale televisivo qualora il suddetto rapporto contrattuale dovesse risolversi, stipulando in tal caso un contratto dello stesso contenuto del precedente con altro soggetto tecnico la cui indipendenza ed imparzialità verrà valutata dall'Autorità;

d) non assumere, nell'eventualità in cui venisse costituito un consorzio tra soggetti delegati per la gestione del segnale televisivo, come previsto dalla delibera UNIRE del 13 maggio 1996, n. 722, una posizione di controllo esclusivo di diritto o di fatto nel suddetto organismo consortile;

e) nel caso in cui la società acquirente non sia in grado di fornire il nominativo del soggetto di comprovata indipendenza a cui affidare la gestione del segnale televisivo, accettare che sia l'Autorità ad individuarlo direttamente, ovvero avvalendosi di un terzo o di una banca d'affari ».

Conseguentemente l'Autorità ha deliberato:

« a) la chiusura dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge n. 287/90;

b) che SNAI Servizi presenti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento, copia del contratto di affitto degli studi di emissione, regia e segnalamento televisivo sottoscritto con il soggetto designato, avente le caratteristiche individuate negli impegni assunti dalle parti;

c) che SNAI Servizi comunichi, in caso di risoluzione del contratto precedentemente stipulato, il nominativo del nuovo soggetto la cui indipendenza e imparzialità verrà valutata dall'Autorità, ovvero, nel caso in cui venisse costituito il consorzio tra soggetti delegati per la gestione del segnale televisivo, fornisca all'Autorità prova di non aver assunto una posizione di controllo esclusivo di diritto o di fatto nel suddetto organismo consortile ».

In relazione al procedimento che ha dato luogo alla citata decisione l'Autorità ha svolto una completa istruttoria, da cui risulta chiaramente:

da una parte, la posizione dell'UNIRE che, dopo avere riaffermato le proprie prerogative, ha preteso ed ottenuto, ben prima dell'intervento dell'Autorità, garanzie per l'imparziale svolgimento del servizio televisivo fino al momento in cui non sarà costituito un Consorzio paritario aperto a tutti i delegati che, per conto dell'UNIRE, svolga, il servizio a semplice rimborso dei costi o, in alternativa, la messa a gara pubblica dell'affidamento del servizio televisivo

dall'altra, l'esclusiva funzione dell'Autorità nella valutazione della idoneità del soggetto terzo a cui SNAI Servizi s.r.l. dovrà affidare i servizi indicati dall'Autorità.

Non risulta che l'Autorità abbia mai indicato in EUPHON s.r.l. il soggetto a cui SNAI Servizi s.r.l. avrebbe dovuto affidare i servizi di regia televisiva, né risulta che l'UNIRE abbia svolto alcun ruolo nella individuazione di EUPHON s.r.l. da parte di SNAI Servizi s.r.l. o possa mai svolgere alcun ruolo nella verifica della sussistenza

e persistenza dei requisiti richiesti dall'Autorità nell'individuazione del soggetto « terzo ».

Risulta peraltro che Federippodromi sia stata formalmente interpellata dall'Autorità sull'idoneità di EUPHON s.r.l. a svolgere i servizi in oggetto e che ad essa abbia formalmente risposto.

Ogni eventuale doglianza da parte di Federippodromi o di altri soggetti interessati in relazione a quanto deliberato dall'Autorità potrebbe essere fatta valere nell'ambito del procedimento avanti l'Autorità stessa e nel rispetto delle procedure di cui alla legge 287/90, che prevedono appunto la possibilità di proporre ricorso al TAR avverso le decisioni ritenute lesive di interessi legittimi.

L'UNIRE peraltro ha chiesto ai delegati di far conoscere la loro disponibilità ad espletare le procedure per addivenire alla costituzione del previsto Consorzio paritario aperto; SISAL e SNAI hanno risposto di volere continuare nella ricerca della soluzione consortile, mentre Federippodromi non ha ancora dato alcun riscontro.

In caso di risposta affermativa da parte di Federippodromi si darà corso alla costituzione del Consorzio (che potrebbe essere ritenuta la soluzione ottimale in funzione del migliore risultato ottenibile attraverso il diretto coinvolgimento degli utenti del servizio). In difetto l'UNIRE procederà, come previsto nella delibera n. 722/96, alla indizione di un bando di gara pubblico per l'affidamento del servizio ad un soggetto terzo al di fuori del controllo di uno o più delegati.

Non si è poi a conoscenza se e come il legale di SNAI abbia informato la Federippodromi e la SISAL della lettera di intenti sottoscritta con EUPHON s.r.l. avente ad oggetto « la gestione tecnica dei servizi di regia e di diffusione televisiva delle corse ».

L'UNIRE è stata portata a conoscenza — mediante fax del 3 giugno 1996, protocollo n. 078243 del 4/6/96 — del testo di « memorandum di accordo » datato 28/5/96, con il quale SNAI Servizi s.r.l. si impegna ad affidare ad EUPHON s.r.l. il servizio di regia, post produzione grafica, controllo se-

gnale, messa in onda di segnali video ed audio assegnati ad EUPHON attraverso SNAI.

Il memorandum prevede l'impegno a sottoscrivere il contratto definitivo entro 60 giorni e determina il corrispettivo a favore di EUPHON nella percentuale del 18 per cento dei costi sostenuti da EUPHON, con minimo garantito di 320.000.000 all'anno.

In relazione a tale memorandum che non ha alcuna efficacia nei confronti dell'UNIRE, estranea ad esso, l'UNIRE stesso ha fatto presente alle parti ed anche ai terzi che « al momento della predisposizione del contratto l'UNIRE dovrà essere interpellata ed essa non mancherà di verificare che le previsioni contrattuali non pregiudichino in alcun modo le prerogative dell'Ente e la sua conclamata linea (peraltro condivisa dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato) di procedere a gara pubblica per l'affidamento della gestione del segnale servizio a soggetti terzi in cui nessuno dei delegati si trovasse ad avere una posizione di controllo, al quale affidare la gestione stessa al puro rimborso dei costi ».

Contrariamente a quanto prospettato nella interrogazione, non risulta che la EUPHON s.r.l. sia una società caratterizzata da « continui cambiamenti di sede e da una certa erraticità », ma una società nata a Torino ed ivi operante da oltre quaranta anni, ed è attualmente società leader in Italia nel settore dei servizi televisivi con un fatturato 1995 di 79 miliardi ed un utile di 4,5 miliardi e per tale motivo è stata, prima da Federippodromi, e poi congiuntamente da tutti i delegati, incaricata della predisposizione di un progetto integrato di ripresa, regia e diffusione del segnale televisivo.

Da diversi anni la R.C.S. Editori detiene il 50 per cento del capitale sociale della EUPHON s.r.l. per averlo rilevato dalla famiglia Rocchietti che ne deteneva la totalità sin dalla fondazione della Società.

La EUPHON Technicolor s.p.a. risulta essere una Società completamente distinta, quanto a soci, sede, oggetto sociale ed attività, dalla EUPHON s.r.l. e per tale motivo nessuna vicenda commerciale, contrattuale

o economica riguardante EUPHON s.r.l. ha o dovrebbe avere riflessi o collegamenti con la EUPHON Technicolor s.p.a.

La EUPHON Technicolor s.p.a. con sede e stabilimenti in Milano, è una Joint Venture paritaria (50 per cento ciascuno) tra la EUPHON s.r.l. di Torino e la Technicolor s.p.a. di Roma, costituita esclusivamente per la duplicazione di videocassette.

La Technicolor s.p.a. si presenta come leader italiana nel mercato dello sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche e fa parte del gruppo Technicolor Inc. (U.S.A.) a sua volta leader mondiale del settore.

Il capitale sociale della Technicolor s.p.a. è di lire 14 miliardi diviso in n. 14 milioni di azioni da L. 100.000 ciascuna, così suddivise tra due società del gruppo:

Hig Speed Video: numero azioni 13.999.999;

Technicolor Video Services: numero azioni 1.

Nella interrogazione erroneamente viene indicata la « Carlton Communication BW Olanda » come proprietaria della Technicolor s.p.a.

La Carlton Communication Plc (e non Carlton Communication BW Olanda che sembrerebbe non esistere) è una Società inglese con oltre 10 mila dipendenti presente nel settore dei « media », con un fatturato annuo pari a circa tremila miliardi e che annovera tra le sue partecipazioni anche la Technicolor Inc.

Consta, poi, che l'Avv. Angelo Pettinari nella qualità di libero Professionista, sia da molti anni consulente legale della Technicolor s.p.a. e della casa madre americana Technicolor Inc.

La EUPHON Technicolor s.p.a. nasce nel 1992 a seguito del conferimento da parte di EUPHON s.r.l. del ramo di azienda costituito dalle attività di duplicazione di videocassette e da parte di Technicolor s.p.a. di capitali e contratti di videoduplicazione con le maggiori case di produzione americane.

La Società EUPHON Technicolor s.p.a. è amministrata da un consiglio di amministrazione di sei membri nominati) tre da EUPHON s.r.l. e tre da Technicolor s.p.a.

Come noto, in tutte le Società di due soci al 50 per cento i soci stessi si danno delle regole (c.d. patti parasociali) per evitare che una parte prevalga sull'altra con pregiudizio della parte soccombente o che il contrasto tra di esse porti alla paralisi degli organi sociali con pregiudizio della Società.

L'Avv. Pettinari è quindi dal 1992, e non dal 30/5/95, consigliere di amministrazione della EUPHON Technicolor s.p.a. su mandato del suo cliente Technicolor s.p.a., con l'espresso incarico di garantire, attraverso l'esercizio di un sostanziale potere di « veto », il rispetto delle obbligazioni assunte dalla controparte EUPHON s.r.l. nei confronti della Technicolor s.p.a. in relazione alla Società EUPHON Technicolor s.p.a.

L'Avv. Pettinari pertanto non sembra si trovi in situazione di evidente né potenziale conflitto di interessi, bensì di possibile portatore di interessi contrapposti a quelli della EUPHON s.r.l.

Per completezza di informazioni si rappresenta che la EUPHON Technicolor s.p.a. opera esclusivamente nel settore della duplicazione di videocassette ed è attualmente leader del settore in Italia, con una quota pari a circa il 30 per cento delle videocassette pubblicate.

Non risulta, poi, che la questione tecnica dei servizi di regia e di diffusione televisiva delle corse, oggi pagata dalle singole agenzie sulla base del servizio diffuso, verrà ampiamente remunerata dalla stessa UNIRE.

Per i servizi suindicati la EUPHON s.r.l. viene remunerata dal suo committente SNAI Servizi s.r.l. e nessun onere aggiuntivo viene o può essere posto a carico dell'UNIRE a tale titolo.

Non pare, altresì, in alcun modo rilevante che l'Autorità Antitrust sia o non a conoscenza di vicende professionali dell'Avv. Pettinari, estranee con questioni e soggetti comunque collegati a procedimenti avanti alla stessa Autorità.

Per quanto concerne, infine, la possibilità che l'affidamento all'EUPHON s.r.l. della gestione del segnale TV configuri un sostanziale aggiramento delle precondizioni di neutralità richieste dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, si ritiene che tale rischio possa essere evitato in forza

delle funzioni istituzionalmente attribuite dalla legge n. 287/90 all'Autorità Garante, la quale potrà assumere in piena autonomia ogni opportuno provvedimento in presenza di eventuali inosservanze di obblighi prescritti dalla stessa Autorità.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

LENTI, VENDOLA, NARDINI e DE MURTAS. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nell'anno scolastico 1995-1996 il ministero della pubblica istruzione sospendeva le iscrizioni alla prima classe della scuola d'arte sperimentale annessa al liceo « F. Capece » di Maglie, con la motivazione che tale scuola non è « afferente » alla direzione classica, e con il contestuale impegno « ... di trovare, unitamente con il provveditore agli studi di Lecce una soluzione che permetta di non vanificare il lavoro avviato che trova impulso nelle esigenze territoriali... »;

tale scuola è stata attivata proprio dalla direzione classica suddetta sin dal 1983 (articolo 4 del Dpr 31 maggio 1974, n. 419), su richiesta delle amministrazioni comunali e del consorzio delle imprese estrattive del bacino della pietra leccese, Maglie-Cursi-Melpignano-Corigliano, e delle associazioni artigiane, quale risposta alle richieste del settore per la formazione artistica atta alla progettazione ed al restauro di opere plastiche, ed in particolare di opere e monumenti in pietra leccese, oltre che su parere favorevole dell'Irrsae di Puglia;

tale scuola risponde a documentate esigenze locali, è unica in provincia per la specifica formazione che offre, assicura e completa, in ambito distrettuale, la presenza dei diversi indirizzi di istruzione secondaria superiore;

la scuola in questione, oltre a fornire una formazione culturale medio-superiore completa, costituisce un riferimento sicuro di provato sbocco occupazionale nel set-

tore della tradizione locale della lavorazione artistica e del restauro della pietra leccese a livelli professionali intermedi;

tale scuola riveste una funzione strategica di potenziamento della facoltà per la tutela e la conservazione dei beni culturali dell'università di Lecce, nel senso di fornire una formazione saldamente legata al territorio ed alle esigenze di recupero del patrimonio artistico, architettonico e monumentale del Salento realizzato quasi totalmente in pietra leccese;

più volte questa scuola ha avuto ampi e lusinghieri riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, contribuendo a promuovere la risorsa economica e culturale del materiale lapideo e con esso l'identità stessa del Salento, anche in funzione della fruibilità turistica di questo territorio;

risulta pertanto incomprensibile la decisione del ministero di non accogliere la richiesta di trasformazione della scuola, per l'anno scolastico 1997-1998, in sezione staccata dell'istituto statale d'arte di Lecce con sede a Corsi, nel distretto Maglie 43;

dopo due anni dall'ingiustificata sospensione delle iscrizioni a questa scuola, non è stata disposta ancora dal ministero e dal provveditore agli studi di Lecce, nonostante ci fossero stati in questo senso precisi impegni da parte del direttore generale della direzione classica (lettera al preside del 2 giugno 1994), alcuna alternativa alle richieste dell'utenza, mentre numerose sono le richieste di iscrizione;

il collegio dei docenti del liceo « F. Capece » di Maglie, fermamente convinto a non vanificare la propria esperienza didattica e in sintonia con l'impianto generale per la scuola secondaria superiore, ha deliberato la richiesta per riaprire le iscrizioni per l'anno scolastico 1997-1998;

il consiglio del distretto scolastico Maglie 43, in data 17 dicembre 1996, ha approvato un documento che riconosce la validità delle motivazioni di richiesta di riapertura delle iscrizioni per l'anno scolastico 1997-1998 e ha auspicato che le

istituzioni competenti non ignorino la giustificata rivendicazione del mantenimento di questa scuola, documentata anche dalla richiesta firmata da più di diecimila cittadini;

in data 21 dicembre 1996 il consiglio comunale di Maglie ha deliberato l'intervento presso il ministero affinché si assicuri la prosecuzione dell'istituzione artistica già in atto presso il ginnasio liceo « Capece » di Maglie, anche attraverso l'accoglimento delle richieste di iscrizione per l'anno scolastico 1997-1998, con la riserva di adottare i provvedimenti necessari per sostenere logisticamente ed economicamente l'insegnamento stesso —:

se non ritenga, per quanto fin qui esposto e in considerazione della circolare n. 710 del 20 novembre 1966 del ministero della pubblica istruzione, di dover intraprendere tutte le misure necessarie per non vanificare il serio lavoro svolto in tredici anni dalla scuola d'arte del liceo « Capece » e, nell'immediato, di procedere ad una proroga della data di chiusura delle iscrizioni, prevista per il prossimo 25 gennaio. (4-06889)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si deve far presente che questo Ministero ha a suo tempo rinnovato, per il solo anno scolastico 1994/1995, la sperimentazione ad indirizzo artistico, già attivata presso il liceo ginnasio « Capece » di Maglie, a seguito dell'opera di razionalizzazione intrapresa in ottemperanza di quanto previsto nella C.M. 338 del 14.11.1992 e dell'O.M. 8.10.1993 n. 299.

Com'è stato infatti già chiarito al preside dell'istituto in parola, le molteplici indicazioni emerse in venti anni di intensa attività sperimentale, costantemente seguita, hanno fatto emergere l'esigenza di una progressiva razionalizzazione di quelle sperimentazioni globali non in linea con le più recenti scelte pedagogiche o che debbono comunque uscire da una situazione di sperimentabilità in qualche caso ventennale.

Del resto l'ampia revisione, condotta con la C.M. 338 del 14.11.1992, ha posto in evidenza la frammentazione delle iniziative

autonome e la loro inadeguatezza e mancanza di omogeneità, che contrastano sia con l'esigenza di ottimizzazione delle risorse disponibili sia con il più ampio coinvolgimento delle istituzioni scolastiche all'innovazione.

Peraltro uno dei criteri fondamentali della valutazione dei risultati raggiunti dall'attività sperimentale — oltre quello del superamento della iniziale frammentazione — è stato quello della coerenza con l'indirizzo di studi previsto dall'ordine e tipo di scuola.

Alla data odierna non sono mutate le motivazioni che hanno portato alla progressiva chiusura del ciclo sperimentale in parola (che attualmente funziona solo nelle seconde e terze classi), tenuto conto anche che l'istruzione artistica è fortemente rappresentata nel territorio limitrofo a Maglie con Licei ed Istituti d'Arte.

Inoltre, come già precisato nella C.M. 710 del 20.11.1996, per il prossimo anno scolastico, in attesa della definizione del nuovo assetto complessivo del ciclo d'istruzione secondaria, non si renderà possibile autorizzare nuove sperimentazioni di ordinamenti e strutture.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

LUCCHESI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere, quali siano i dati esatti del dissesto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e se risulti che il nuovo ennesimo « buco » nei conti di questo istituto sia già di oltre 35 mila miliardi;

se la cifra complessiva del deficit possa essere stimata in 70 mila miliardi;

quanti siano i ricorsi pendenti e se risulti che già vi siano quindicimila istanze da parte di lavoratori dell'agricoltura.

(4-02089)

RISPOSTA. — Nel documento parlamentare indicato in oggetto, la S.V. On.le chiede,

in particolare, di conoscere « quali siano i dati esatti del dissesto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ».

A tal proposito l'istituto ha puntualizzato che la situazione finanziaria trova la sua esatta rappresentazione nei rendiconti annuali dell'Ente deliberati dagli organi di amministrazione e approvati da questo Ministero.

Da tali rendiconti emergono i seguenti risultati di esercizio:

disavanzo accertato per l'esercizio 1995: lire 13.788 miliardi;

disavanzo aggiornato previsto per l'esercizio 1996: lire 17.556 miliardi;

disavanzo previsto per il 1997: lire 27.521 miliardi.

In relazione all'ulteriore quesito formulato nell'ultimo capoverso dell'atto ispettivo si precisa che i ricorsi presentati dai lavoratori dipendenti in materia contributiva ammontano, a fine 1996, ad oltre 12.000. Per quanto riguarda le pendenze di tali ricorsi, l'istituto precisa che l'impossibilità di decidere in via amministrativa è da imputare alla mancanza degli organi amministratori delle gestioni dei lavoratori dipendenti ascrivibile ad una lacuna del decreto legislativo n. 479/1994 di revisione dell'assetto ordinamentale dell'Ente.

Per quanto riguarda, infine, le quindicimila istanze presentate da parte di lavoratori dell'agricoltura, l'Ente precisa che non è possibile, in merito, fornire informazioni in mancanza di più precisi elementi di riferimento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

LUCIDI. — Al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il Ceis (Centro italiano di solidarietà) di Roma, nell'anno 1993, rendicontava, alla prefettura di Roma per un importo di lire 1.345.185.000 sette progetti per la prevenzione, il recupero e il reinserimento sociale

e lavorativo di ex tossicodipendenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 809 del 1990 e della legge n. 162 del 1990, in materia di erogazione di contributi di intervento per la lotta contro la droga;

il cinquanta per cento di detto importo, pari a lire 672.592.500, veniva erogato il 5 marzo 1996;

il restante cinquanta per cento doveva essere saldato dopo il contratto amministrativo da parte dei funzionari del comune di Roma, avvenuto nel mese di aprile;

la prefettura dava comunicazione al Ceis di aver dato disposizioni per il saldo;

tuttora i fondi, accreditati sul capitolo 2966 per l'esercizio 1995 e trasportati in esercizio, venivano interamente pignorati su istanza dell'avvocato Marra, che agiva in esecuzione di sentenze emesse dal pretore di Napoli in favore degli invalidi civili del capoluogo campano;

la prefettura di Roma proponeva opposizione all'esecuzione e il giudizio è ancora in corso —:

se non si ritenga intervenire, in via d'urgenza, assumendo ogni opportuna iniziativa a che siano evitati in avvenire vincoli per altri possibili pignoramenti presso terzi, con grave pregiudizio del servizio di erogazione contributi in favore di enti ed associazioni per finanziamento dei progetti nel settore delle tossicodipendenze;

se, in sede di conversione del decreto-legge n. 476 del 1996, in sede di eventuale reiterazione dello stesso testo o con specifico decreto-legge non si ritenga dover stabilire che i predetti fondi vengano riversati in contabilità speciale anziché generale, come già avvenuto per i fondi di cui al capitolo 5032 del ministero del tesoro con l'articolo 13 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge n. 110 del 1996.

se non si ritenga per il caso specifico e per altri eventuali casi interessati dal pignoramento procedere con svincolo o

messa a disposizione di altri fondi in via temporanea, stante le evidenti conseguenze che l'immobilizzo dei finanziamenti produce. (4-05047)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente quanto segue.

In merito al pignoramento dei fondi destinati al CEIS (Centro italiano di solidarietà) di Roma, accreditati sul capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio 1995 e trasportati in esercizio, e tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 360/96 che ha precluso l'ulteriore reiterazione dei decreti-legge, il Dipartimento per gli Affari Sociali ha elaborato un disegno di legge prioritariamente finalizzato a salvaguardare gli effetti, altrimenti compromessi, prodotti dai decreti-legge succedutesi e mai convertiti nei termini costituzionali, ultimo dei quali quello del 13 settembre 1996, n. 476.

In considerazione, poi, delle finalità che con i progetti presentati tanto dagli enti pubblici quanto da quelli privati, si intendono perseguire, nel medesimo disegno di legge si è voluto non solo mantenere la disponibilità del Fondo anche per gli anni a venire, ma sono state introdotte sostanziali innovazioni di rilevante portata giuridica.

È stata, per esempio, recepita e trasfusa nella norma, l'esigenza di tutelare i terzi (enti del privato sociale) per il futuro, riguardo l'effettiva erogazione dei contributi loro concessi garantendo l'impignorabilità degli stessi considerandoli, vista la destinazione particolare, un « corpus separatum » e per ciò sottratti al regime di garanzia creditizia.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Turco.

MALGIERI. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

il sovrintendente dell'accademia di Santa Cecilia, Bruno Cagli, ha lamentato l'eccessiva proliferazione dei conservatori,

da dieci a sessantatré, aggiungendo che ormai essi sono solo capaci di sfornare studenti non in grado di superare i concorsi musicali;

ha anche osservato che a suo avviso non si può parlare di riforma degli enti lirici se prima non si pone mano alla ristrutturazione dei conservatori;

la gravità della situazione nel settore è testimoniata anche dal fatto che ai concorsi di musica banditi ultimamente non ci sono stati vincitori perché nessuno è riuscito a superare le preselezioni —:

cosa intenda fare per risanare questa situazione e se non ritenga di procedere ad una riforma integrale e strutturale dei conservatori puntando sulla qualità degli stessi e non sulla quantità. (4-04392)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto indicata si forniscono i seguenti elementi di risposta.*

Si concorda, in primo luogo, con quanto lamentato dal Sovrintendente dell'Accademia di Santa Cecilia, circa l'eccessiva proliferazione dei Conservatori e, in linea di massima, sulla loro difficoltà a diplomare studenti in grado di competere per concorsi musicali sia a livello nazionale che internazionale.

Certamente il problema dei Conservatori e della loro ristrutturazione si pone come primario rispetto a qualsiasi attività concertistica o lirica in quanto riguarda la formazione e quindi la qualificazione di coloro che sono poi chiamati ad eseguire i vari brani.

In quest'ultimo periodo si è spesso parlato di Università della Musica senza tuttavia che venisse affrontato il problema del numero dei Conservatori, della qualificazione degli insegnanti e di una maggiore incisività e modernità dei programmi. Attualmente la riforma del sistema scolastico musicale appare quanto mai opportuna.

Peraltro, tale problematica che è di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione, non esclude che si inizi una procedura di riforma degli Enti lirici sulla base delle nuove disposizioni contenute nel de-

creto legislativo 30/6/1996 n. 367, che disciplina in maniera del tutto innovativa il settore degli Enti che operano nel comparto musicale.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Veltroni.

MANTOVANI, MORONI, BIELLI, BRUNETTI, BUFFO, DALLA CHIESA, DANIELI, EDO ROSSI, GAMBALÉ, JERVOLINO RUSSO, LECCESE, LUCIDI, MARCO FUMAGALLI, MASELLI, MAURA COSUTTA, MICHELANGELI, MUZIO, NARDINI, NOVELLI, ORTOLANO, PECORARO SCANIO, PISCITELLO, PISTONE, SAIA, SCALIA, SCOZZARI, STRAMBI, VALPIANA e VENDOLA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 39 del 1990, allo scopo di riqualificare i servizi finalizzati all'inserimento ed avviamento al lavoro dei lavoratori extracomunitari e realizzare una migliore conoscenza delle nuove caratteristiche del mercato del lavoro in una società multiculturale, all'articolo 12 autorizzava il ministero del lavoro e della previdenza sociale ad assumere ottanta sociologi, duecento assistenti sociali e venti psicologi, da impiegare presso gli uffici provinciali del lavoro;

il dibattito parlamentare precedente all'approvazione di quella legge evidenziò l'importanza di tali inserimenti al fine di realizzare la previsione costituzionale, confermata dalla legge n. 943 del 1986 e dalla legge di ratifica della Convenzione OIL del 1975, di effettiva garanzia della parità di trattamento ed eguaglianza di diritti dei lavoratori italiani e stranieri;

a ben sei anni di distanza, le procedure di reclutamento degli psicologi e degli assistenti sociali sono ancora in fase di svolgimento;

la quasi totalità dei sociologi è invece entrata in servizio dal novembre 1995, sottoscrivendo contratti di lavoro a tempo

indeterminato, nei quali si sancisce il rapporto in base alla qualifica professionale richiesta e si conferma l'adibizione funzionale ai servizi per i lavoratori immigrati, extracomunitari ed apolidi presso gli uffici provinciali del lavoro;

ciò nonostante, né prima né dopo l'ingresso in servizio è stata emanata dagli organi centrali del ministero del lavoro alcuna disposizione organizzativa o amministrativa sui compiti e sulle funzioni da assegnare al nuovo personale, sulla definizione operativa dei nuovi ruoli, sui servizi rivolti ai lavoratori immigrati da sperimentare ed avviare e sul coordinamento delle esperienze autonomamente già intraprese da alcuni uffici in tal senso;

di fatto si assiste oggi ad un uso estremamente difforme dei sociologi in questione, dalle attribuzioni funzionali meramente amministrative (negli sportelli al pubblico o nel collocamento obbligatorio ad apporre timbri e rilasciare certificati), fino a funzioni meno esecutive, ma comunque non specifiche, come le pubbliche relazioni, la formazione professionale, le ricerche sul mercato del lavoro, il collocamento degli invalidi;

questa esperienza negativa, che rischia di ripetersi automaticamente per le altre categorie di nuovo personale (assistenti sociali e psicologi), indebolisce la possibilità di un intervento statale adeguato e pianificato rispetto ai flussi immigratori ed alla presenza straniera nel territorio e nel mercato del lavoro, proprio mentre più ve ne sarebbe bisogno rispetto alla crescita di flussi demografici legati al lavoro;

in particolare, nell'ottica del decentramento delle funzioni dello Stato, la disponibilità di personale qualificato e motivato potrebbe consentire interventi locali e coordinati a livello nazionale di monitoraggio e di studio del fenomeno migratorio e di programmazione ed indirizzo delle azioni territoriali su di esso, con l'avvio di osservatori e di servizi integrati dei quali anche l'applicazione dei recenti decreti ha segnalato l'indispensabilità;

non si pone dunque solo un problema di tutela sindacale ed amministrativa del nuovo personale, ma un problema politico circa il ruolo che lo Stato intende effettivamente assumere sull'immigrazione e sulla sua intenzione di partire dalle risorse umane e professionali già disponibili ed adatte allo scopo —

se non ritengano:

a) di verificare e riferire al Parlamento circa i motivi del forte ritardo nelle procedure di reclutamento ed assunzione e circa le attività effettivamente svolte dal personale già assunto e la loro rispondenza, in tutte le sedi di servizio, rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 39 del 1990 e dai contratti individuali di assunzione;

b) di provvedere alla formalizzazione, nei ruoli del ministero del lavoro, di specifici profili professionali, con annessi mansionari, per tutte le categorie assunte o da assumere in base alla legge n. 39 del 1990, a partire dai sociologi già in servizio;

c) di prevedere, in vista dell'annunciata ristrutturazione funzionale ed organizzativa del ministero del lavoro, specifici ambiti istituzionali ed operativi sull'immigrazione, nella forma di aree o servizi integrati, con funzioni di monitoraggio ed indirizzo delle azioni locali e di tutela specifica dei lavoratori stranieri, extracomunitari ed apolidi nel mercato del lavoro, anche nella prospettiva della creazione di un apposito servizio o agenzia nazionale avente i compiti di rendere possibile una previsione dei flussi, un incontro nel territorio fra domanda ed offerta di lavoro straniero e la prevenzione o repressione di ogni discriminazione e del crescente fenomeno del lavoro nero. (4-05216)

RISPOSTA. — *In relazione alla richieste formulate nella interrogazione presentata dalla S.V. On.le si fa presente quanto segue.*

La graduatoria definitiva del concorso a 20 posti di psicologi da impiegare presso gli Uffici del Lavoro, per il quale sono stati ammessi a sostenere le prove orali 2693 candidati, è stata approvata nel mese di

ottobre del 1996 ed il successivo 16 dicembre sono stati immessi in servizio 14 unità. Sono attualmente in corso, invece, i provvedimenti di nomina degli idonei aventi diritto in sostituzione dei decaduti o rinunciati.

Per quanto riguarda il concorso per titoli ed esami a 200 posti di assistente sociale coordinatore, ugualmente da impiegare presso gli uffici periferici del Ministero, la Commissione esaminatrice ha terminato la valutazione dei titoli allegati dai candidati e sta ultimando la relativa graduatoria.

Infatti, a causa delle frequenti dimissioni di alcuni componenti della Commissione predetta e delle difficoltà riscontrate nelle designazioni dei docenti da parte dei Ministeri competenti (Pubblica Istruzione, Università e Ricerca Scientifica), le prove orali, alle quali, peraltro, erano stati ammessi 4248 candidati, hanno avuto inizio solo nel mese di novembre 1994.

Inoltre, nonostante la Commissione avesse cercato di definire un calendario per concludere i lavori con celerità, l'inconciabilità, per i membri esterni, di un impegno continuativo con l'intensa attività istituzionale da essi svolta, nonché le restrizioni recentemente introdotte nell'utilizzo dei membri supplenti ai soli casi di « impedimenti gravi e documentati » degli effettivi, hanno determinato una forte contrazione del numero delle sedute.

Infine, relativamente ai sociologi, assunti presso gli uffici del lavoro sin dal novembre 1995, si evidenzia che le caratteristiche del mercato del lavoro interno e i mutamenti della legislazione sui flussi dei lavoratori appartenenti ai paesi non rientranti nella Unione Europea, hanno sollecitato una riconsiderazione sull'impiego del suddetto personale, tenuto anche conto delle potenzialità professionali possedute, garantite da un percorso universitario mirato all'acquisizione di competenze di ricerca, di progettazione, di analisi, di valutazione e di intervento sui fenomeni collettivi.

In relazione a quanto sopra, il Ministero, in assenza della declaratoria dello specifico profilo professionale nell'ordinamento vigente, attualmente in fase di studio, ha provveduto ad emanare, in data 24 ottobre

u.s., una circolare volta ad individuare i settori nei quali queste nuove figure professionali possono essere impiegate. In buona sostanza, la circolare predetta chiarisce che il personale in questione può proficuamente prestare la propria collaborazione anche in campi più ampi rispetto a quello dei servizi per i lavoratori immigrati, extracomunitari ed apolidi che, comunque, rientrano tra le competenze ad essi attribuite.

Infine, è il caso di sottolineare che la riforma delle strutture periferiche del Ministero del lavoro, è improntata ad una maggiore flessibilità degli uffici rispetto alla situazione attuale. Pertanto, sia a livello regionale che a livello provinciale, è stata prevista un'area di impiego, nell'ambito della quale il dirigente provvederà, secondo criteri di economicità e funzionalità gestionali, all'individuazione delle sub-articolazioni con competenze specifiche.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MARINACCI, VOLONTÈ, PANETTA e FABRIS. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

L'Inps ha da qualche anno ripristinato l'applicazione dell'articolo 6 della legge n. 138, emanata nel lontano 1943, in piena emergenza bellica, in cui si stabilisce a carico del lavoratore, nel caso di silenzio dell'istituto in merito ad una richiesta di prestazioni, l'onere, a pena della decadenza del diritto, di presentare istanza per interrompere i termini di prescrizione; tale procedura, perdurando il silenzio dell'Inps, va ripetuta ogni anno;

in concreto, l'istituto invece di dare comunque una risposta, positiva o negativa che sia, utilizza il proprio comportamento omissivo per sottrarsi all'erogazione delle prestazioni richieste —:

se condivide l'opinione dell'interrogante, nel senso dell'urgente necessità che l'Inps revochi tale prassi, che pare più consona all'avvocato Azzeccarbugli di

manzoniana memoria piuttosto che ad un rapporto tra istituto e assistiti basato sulla trasparenza;

in tal caso, quali provvedimenti intenda assumere affinché sia eliminato un tale onere procedurale, platealmente vessatorio nei confronti dei cittadini.

(4-03614)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.*

Tutti i diritti, in genere, in base all'attuale ordinamento giuridico, sono soggetti all'istituto della prescrizione estintiva, la cui disciplina, come noto, è inderogabile.

Il Consiglio di Stato con parere n. 690 del 29.9.1992 ha affermato che le Amministrazioni hanno l'obbligo di far valere la prescrizione, una volta maturato il relativo termine.

Secondo i principi generali ogni termine prescrizione può essere comunque interrotto da formali atti avanzati dall'interessato nei confronti del debitore ovvero dal riconoscimento del debito da parte di quest'ultimo (artt. 2943 e 2944 del c.c.).

Per quanto riguarda, in particolare, le prestazioni economiche di malattia e di maternità, il diritto alla prestazione si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui le stesse sono dovute (articolo 6, legge 11.1.1943, n. 138), termine che, nelle ipotesi di pagamento diretto, decorre dal giorno successivo alla data di cessazione dell'evento morboso.

L'I.N.P.S. ha precisato, poi, di non aver mai tenuto comportamenti omissivi tali da determinare l'estinzione del diritto in argomento per prescrizione.

L'Istituto ha rappresentato, inoltre, che il pagamento diretto delle somme in questione previsto per i lavoratori agricoli, per i licenziati e sospesi, per i lavoratori stagionali nonché per i lavoratori domestici — per questi ultimi per le sole prestazioni di maternità — avviene di solito entro tempi molto brevi.

Per gli operai agricoli, invece, il pagamento della prestazione richiede accerta-

menti relativi alla legittimità della iscrizione negli elenchi e ciò può provocare un allungamento del periodo di istruttoria della pratica.

Per quanto riguarda, infine, gli altri assicurati il pagamento delle prestazioni economiche viene effettuato dal datore di lavoro, alle normali scadenze retributive, attraverso anticipazioni per conto dell'I.N.P.S.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MOLINARI e PITTELLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

in questi ultimi giorni la Cgil e la Cisl hanno denunciato in Basilicata, attraverso gli organi di informazione (La Gazzetta del Mezzogiorno del 12 novembre 1996), l'esistenza di lavoro nero e minorile abbastanza diffuso;

« caporali » o presunte ditte individuali reclutano giovani e ragazzini come cottimisti per circa venticinque mila lire al giorno, imponendo uno stato di sudditanza totale, inaccettabile tanto per dignità che per salute, e carichi di lavoro eccessivi;

gli ispettori ed il Pmip non riescono a controllare la situazione soprattutto perché in provincia di Potenza gli ispettori del lavoro sono appena sei —:

quali iniziative intenda assumere per prevenire e reprimere questo fenomeno e per colmare le carenze di organico degli ispettori presso l'ispettorato del lavoro di Potenza. (4-05302)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente quanto segue.*

Il fenomeno del lavoro nero e del lavoro minorile è largamente diffuso su tutto il territorio nazionale ed interessa tutti i settori produttivi. Infatti è presente in agricoltura, ove spesso si coniuga all'illecito del caporalato, nelle attività artigiane, in quelle commerciali, nell'edilizia ecc.

Esso purtroppo, spesso non viene segnalato agli organi di vigilanza nel malinteso convincimento che è preferibile un lavoro seppure largamente sottoremunerato alla assenza di ogni possibilità di reddito.

Tale fenomeno è sempre stato oggetto di costante attenzione da parte degli Ispettorati del Lavoro fortemente impegnati a combatterlo solo con la vigilanza ordinaria ma anche attraverso quella programmata trimestralmente in seno alle locali Commissioni Provinciali di coordinamento ove, con la partecipazione dei rappresentanti delle parti sociali, si individuano i settori produttivi considerati maggiormente a rischio.

Inoltre al fine di contrastare più efficacemente queste illecite occupazioni, si sono rivelate particolarmente proficue le intese tra gli Ispettorati del Lavoro e gli Organi di Polizia, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Pur nella consapevolezza che il deprecabile fenomeno non solo del lavoro nero, ma anche del sottosalario, della illecita occupazione dei minori, del caporalato e di altre illecite forme di sfruttamento della manodopera non può essere contrastato solo con l'applicazione di sanzioni a seguito della attività di vigilanza, giova rilevare l'importanza che può costituire una visibile presenza dell'organo ispettivo sul territorio.

A tal fine il D.P.C.M. del maggio 1996 rappresenta una prima risposta significativa al rafforzamento della funzione istituzionale che l'organo di vigilanza è chiamato ad assolvere; la stessa legge Finanziaria 1997 coglie l'esigenza del potenziamento degli Ispettorati del Lavoro consentendo, in deroga al generale blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, la assunzione di nuove unità di personale ispettivo.

Questo Ministero è, pertanto, fortemente impegnato nell'attuazione di tutte le possibili iniziative che, a breve termine, possano concorrere al potenziamento degli Ispettorati del Lavoro, facendo ricorso sia alla mobilità interna del personale amministrativo di VI livello, già in servizio presso le sezioni circoscrizionali, al quale attribuire i poteri di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12.9.1983, convertito con modificazioni della legge 11.11.1983, n. 638, sia allo svol-

gimento di specifici corsi di riqualificazione del personale amministrativo di VII livello, proveniente dagli Uffici del Lavoro, per il conseguimento della qualifica ispettiva.

È tuttavia innegabile che, anche gli strumenti legislativi a sostegno ed incremento dell'occupazione, come quello offerto dai c.d. contratti di riallineamento di cui all'articolo 5 del decreto-legge 510/96, convertito con Legge n. 608 del 28.11.1996 possano costituire un valido ausilio per favorire « l'emersione » del lavoro nero.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione esistente in Basilicata, si rappresenta che l'ispettorato Provinciale del Lavoro di Potenza già da tempo, d'intesa con il Comandante il Gruppo dei Carabinieri, ha programmato una serie di visite mirate, nei settori in cui più probabile è l'utilizzo di lavoro sommerso.

Si comunica, inoltre, che è intenzione dell'Ispettorato del Lavoro di Matera, da sempre impegnato nella lotta al caporalato nella zona del Metapontino organizzare un'azione identica a quella già in corso a Potenza, concentrando la vigilanza nei settori dell'edilizia e delle attività terziarie.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

NAPOLI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

nel 1991, su richiesta dell'amministrazione comunale *pro tempore* della città di Gioia Tauro, dopo numerose trattative prolungatesi per alcuni mesi tra il comune e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Reggio Calabria, gli organismi direttivi della stessa camera di commercio, nel quadro di un articolato decentramento sul territorio provinciale dei principali servizi istituzionali, hanno stabilito di istituire a Gioia Tauro una sede staccata dei propri uffici;

la istituzione della sede staccata della camera di commercio presso Gioia Tauro

apporterebbe grande vantaggio agli operatori del settore dell'intero comprensorio della città;

a tutt'oggi, pur avendo il comune messo a disposizione i locali, la sezione decentrata della camera di commercio non è ancora operativa —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di far dare attuazione a quanto concordato nel 1991 tra il comune di Gioia Tauro e la camera di commercio di Reggio Calabria. (4-04214)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si premette che l'istituzione da parte delle Camere di commercio di propri uffici o sedi staccate rientra nell'esclusiva competenza delle Camere stesse.*

Ciò premesso, si rappresenta di seguito quanto comunicato dalla Camera di commercio industria ed artigianato di Reggio Calabria riguardo ai motivi per i quali, ad oggi, non si è ancora pervenuti all'apertura della sede staccata della Camera stesa nel Comune di Gioia Tauro.

Con provvedimento della Giunta Camerale n. 44 del 25 marzo 1991 è stata deliberata l'istituzione degli uffici decentrati nei Comuni di Gioia Tauro e Siderno prevedendo un rapporto convenzionale con le rispettive amministrazioni comunali disponibili a concorrere agli oneri di organizzazione e gestione.

Con successiva delibera, n. 13 del 1° febbraio 1992, è stato disposto perché si provvedesse alla informatizzazione dei servizi di sportello degli istituendi uffici decentrati avvalendosi della Cerved SpA secondo modalità e condizioni proposte in offerta dalla stessa Cerved.

Con ulteriori delibere, n. 104 del 7 aprile 1995 e n. 231 del 31 luglio 1995, a modifica dello schema di convenzione Camera/Comuni, è stato escluso l'apporto finanziario di £ 75.000.000, prima reso disponibile dalle amministrazioni comunali, ed è stata autorizzata l'attivazione dei necessari adempimenti per il collegamento informatico tra la Camera e le sedi comunali, nonché un

periodo di formazione ed addestramento di personale dipendente comunale di 6^a, 4^a e 3^a qualifica funzionale.

Con la più recente delibera n. 334 del 17 dicembre 1996, considerato che il predetto rapporto convenzionale non è stato sottoscritto dalle rispettive amministrazioni comunali di Siderno e Gioia Tauro, la Giunta comunale ha ritenuto più utile se non anche più immediata, l'installazione, in tempi brevi, presso le sedi comunali di apparecchiature informatiche per il rilascio a vista di certificati e visure dal Registro delle imprese attivando il cosiddetto « Servizio Sesamo », a cura della società Infocamere.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

NEGRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 53 della Costituzione della Repubblica italiana sancisce il principio che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e che il sistema tributario deve essere riformato a criteri di progressività;

i principi assunti sinora per attuare tale precetto sono stati improntati al prelievo a carico del cittadino, fondato:

a) sull'applicazione di imposte (sia erariali che locali), aventi il fine di effettuare prelievi sulle ricchezze e perciò sulla produzione del reddito;

b) sull'applicazione di tasse (sia esse erariali che locali) quali corrispettivi per servizi erogati dalla pubblica amministrazione;

pur riconoscendo al potere centrale la necessità di ulteriori esazioni tributarie, ancorché accompagnate da un uso selettivo e conseguentemente da una diminuzione della spesa pubblica, onde far fronte alla pressante situazione debitoria dello Stato e

degli enti pubblici, non può sottacersi la necessità di un puntuale rispetto dei principi come sopra rammentati;

da anni viene applicata l'IVA sui consumi del gas metano in modo incomprensibile e censurabile al punto che: 1) viene applicata l'aliquota del 19 per cento sui consumi ai fini del riscaldamento nelle aree del nord e centro Italia, mentre nel Mezzogiorno l'aliquota è del 9 per cento; 2) viene applicata l'aliquota del 19 per cento sui consumi promiscui (cucina e riscaldamento), mentre si dovrebbe, per i consumi relativi alla cottura degli alimenti, applicare l'aliquota del 9 per cento; tale discriminazione non viene fatta dalle aziende distributrici, mentre viene operata, invece, la divisione in sede d'imposta di consumo; 3) l'aliquota IVA (sia essa del 9 per cento che del 19 per cento) viene applicata non solo sul consumo effettivo del metano, ma anche sull'imposta di consumo e sulle varie addizionali, determinando in tal modo un prelievo fiscale su tributi erariali e locali, nonché configurando metodi incongruenti ed insostenibili alla luce dei principi che sinora hanno regolato i rapporti tributari tra cittadini e Stato —:

se non si ravvisi la necessità di addivenire ad una corretta ed omogenea applicazione dei tributi, siano essi locali che erariali, nel rispetto dei principi sanciti non solo dalla Costituzione, ma anche dalle norme che hanno costituito da sempre i rapporti fiscali;

se non ritenga opportuno concedere la non applicazione dell'aliquota massima del 19 per cento nel periodo 15 aprile-15 ottobre di ogni anno ove l'uso del riscaldamento è inibito ai sensi del decreto ministeriale 7 ottobre 1991;

se il Ministro delle finanze non ritenga necessario procedere ad una applicazione omogenea dell'aliquota Iva sui consumi del metano in tutto il territorio della Repubblica italiana e disporre di conseguenza affinché il direttore regionale per le entrate per il Piemonte, rappresentante del Ministero delle finanze, intervenga presso le aziende distributrici di gas

metano, al fine di applicare correttamente la legge vigente in materia di tassazione IVA su cessioni di beni e prestazioni di servizi. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella dodicesima legislatura, n. 4-16176 del 23 novembre 1995. (4-01361)

RISPOSTA. — La S.V. Onorevole ha evidenziato in relazione al regime fiscale del gas metano come le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto vengano applicate in maniera differente nelle aree del Centro/Nord Italia rispetto a quelle del Mezzogiorno e come venga applicata sui consumi promiscui (cucina e riscaldamento) l'aliquota del 19 per cento anziché adottare per i consumi relativi alla cottura degli alimenti l'aliquota del 10 per cento. Rileva inoltre la S.V. Onorevole che l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto viene effettuata su di una base imponibile comprensiva oltre della tariffa corrispondente al consumo effettivo di gas metano anche di varie imposte addizionali con la conseguenza di operare un prelievo fiscale su tributi erariali e fiscali.

Sulla base di tali considerazioni la S.V. Onorevole chiede quindi l'applicazione omogenea dei tributi sul gas metano e la non applicazione dell'aliquota IVA del 19 per cento per i consumi di gas metano nel periodo 15 aprile/15 ottobre quando l'uso del riscaldamento è inibito.

Al riguardo occorre premettere che il provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi — CIP — n. 37 del 26 giugno 1986 concernente « la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana » ha previsto con riferimento all'uso civile del gas metano due distinte tariffe: T1 e T2.

In particolare la tariffa T1 si applica nel caso di utilizzo del gas metano per la cottura dei cibi e per la produzione dell'acqua da utilizzare nell'ambito domestico (cucina, bagno, doccia, etc.), mentre la tariffa T2 si applica all'utilizzo per il riscaldamento individuale.

Le aliquote delle accise relative al consumo di gas metano attualmente vigenti

sono state determinate dal Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

In particolare, al gas metano utilizzato per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, si applica l'aliquota di lire 86 al mc e al gas metano per usi di riscaldamento individuale di cui alla tariffa T2 viene applicata l'aliquota di lire 151 al mc (fino a 250 mc annui). Per l'utilizzo di gas metano per altri usi civili, infine, l'aliquota è di lire 332 al mc.

Nei territori di cui al Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218) le predette aliquote sono invece di lire 74 al mc per il gas metano di cui alle tariffe T1 e T2 e di lire 238 al mc per gli altri usi civili.

Con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, invece, alla « somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 » è applicata l'aliquota del 10% (tabella « A », voce 127-bis, del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

Per le cessioni di gas metano differente da quello destinato ad uso domestico la legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha convertito in legge il decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante « disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 », nell'abrogare il comma 31 dell'articolo 8 della legge il marzo 1988, n. 67, che stabiliva l'aliquota ridotta per le somministrazioni di gas metano effettuate nei territori di cui al citato Testo unico del Mezzogiorno (decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978), ha di fatto omogeneizzato l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto che, pertanto, su tutto il territorio nazionale è ora stabilita nella misura del 19 per cento.

Con riferimento, invece, all'applicazione di differenti aliquote in relazione all'uso (domestico o di riscaldamento) del gas metano occorre osservare che il quadro fiscale delineato in precedenza distingue nettamente l'utilizzo del combustibile per le ta-

riffe T1 e T2. Nel primo caso come si è visto si ha cottura cibi e produzione di acqua calda utilizzata come tale nell'ambito domestico (cucina, bagno, doccia, ecc.), nel secondo caso, che è quello del riscaldamento, non si può parlare di produzione di acqua calda, in quanto questo liquido non è utilizzato come tale, ma solo perché costituisce vettore del calore generato dalla combustione del metano. Conseguentemente, non può esservi alcuna assimilazione tra il regime fiscale applicato alle somministrazioni di gas per la produzione di acqua calda e quello relativo alle somministrazioni di gas finalizzato al riscaldamento.

Tutto ciò premesso si rende impossibile nella pratica, effettuare una distinzione, in caso di uso promiscuo, tra gas metano utilizzato per gli usi domestici e per uso di riscaldamento individuale. Per addivenire ad una fatturazione distinta dovrebbero infatti essere installati due contatori con relativi impianti separati.

Per quanto riguarda il calcolo della base imponibile ai fini I.V.A. relativamente alle erogazioni di gas metano e in particolare l'inclusione nella stessa degli importi delle prestazioni accessorie, occorre rilevare che il secondo comma dell'articolo 12 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che « se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formare la base imponibile ».

L'operazione principale e quelle ad essa accessorie costituiscono un'unica ipotesi impositiva, pertanto anche nel caso in cui i relativi corrispettivi vengano addebitati separatamente, le operazioni accessorie concorrono alla determinazione della base imponibile.

Il Ministro delle finanze: Visco.

OLIVO. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità.
— Per sapere — premesso che:

già nella precedente legislatura è stato interrogato (atti n. 4-15647 e 4-06525) il

Ministro del lavoro e della previdenza sociale sull'esposto della dott.ssa Silvana Frasca, nel quale la stessa lamentava di essere stata e purtroppo continua ad essere costretta a subire, proprio in relazione alla sua qualità di donna, angherie e soprusi da parte del Banco Ambrosiano Veneto, del quale è dipendente;

a seguito delle su citate interrogazioni, il Ministro avviava un'indagine sulla vicenda;

l'indagine sembra sia stata espletata nel mese di gennaio del corrente anno ma ancora la situazione lamentata rimane invariata —:

quali siano le conclusioni e le risultanze delle indagini condotte dall'ispettorato del lavoro della provincia di Cosenza;

quali i dati emersi o le convinzioni tratte dal consigliere per le pari opportunità della Calabria, che risulta all'interrogante essersi interessata con competenza della vicenda, andando inoltre a verificare di persona la veridicità o meno del quanto esposto dalla dott.ssa Frasca;

quali concrete iniziative il Ministero abbia inteso assumere e/o intenda assumere a seguito delle risultanze delle indagini;

se sia a conoscenza dell'intervento dell'onorevole Livia Turco, quale presidente del Comitato per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio, in direzione dello stesso Ministro del lavoro, della Commissione pari opportunità presso lo stesso ministero, e del Banco Ambrosiano Veneto;

se sia vero che il Banco Ambrosiano Veneto abbia ottenuto regolari finanziamenti dall'Unione europea tramite il Fondo sociale europeo per le pari opportunità;

se ritenga compatibile l'assegnazione di finanziamenti per le pari opportunità a fronte di comportamenti, se realmente emersi dalle indagini, che cozzano e fanno a pugni con i principi stessi delle pari opportunità;

se abbia informato, per come espressamente richiesto nelle precedenti interrogazioni, della vicenda il Ministro del tesoro e la stessa Banca d'Italia;

se il Ministro delle pari opportunità non intenda dare un segnale « forte » della sua presenza nell'attuale Governo, per evitare che la inderogabile necessità della nascita di un ministero, che negli intenti vuole giustamente qualificare verso una determinata impostazione l'attuale compagine governativa, si traduca solo nella ripetizione di formule e di principi che non impediscono però che tutto possa avvenire, di contrario, nella realtà quotidiana del vivere nel sociale e nel posto di lavoro.

(4-01056)

RISPOSTA. — Nel documento parlamentare in oggetto, la S.V. On.le prende le mosse dai comportamenti tenuti dal Banco Ambrosiano Veneto nei confronti di una propria dipendente oggetto di una presunta discriminazione in ragione del sesso.

Della vicenda sono stati interessati l'Ispettorato provinciale del lavoro di Cosenza e la Consigliera Nazionale di Parità della Calabria.

Dagli accertamenti eseguiti è emerso quanto segue.

In via preliminare si precisa che la dr.ssa Silvana Frasca, ha prestato servizio presso la filiale di Cassano Jonio del Banco Ambrosiano Veneto fino al 21.12.94 data in cui, con provvedimento della Direzione Centrale del Banco del 19.12.94, è stata comandata a prestare servizio, per « esigenze organizzative », presso la filiale di Sibari. Detta dipendente ricopriva, presso la Filiale di Cassano Jonio, la posizione di « Addetta ai Privati » in via esclusiva ed era in possesso della qualifica di « Capo Ufficio ».

Presso la filiale di Sibari risultavano in servizio, alla data del 21.12.94, oltre al Direttore della Filiale, altre sei unità lavorative, di cui cinque di sesso maschile.

Presso detta Filiale, al settore « Clientela Privati » era adibito, anteriormente al comando della Frasca, il dipendente D'Alba

Raffaele, che ha continuato a svolgere i relativi compiti anche successivamente alla data del 21.12.94.

Si sottolinea che il D'Alba riveste la qualifica di Vice Capo Ufficio e, benché la Frasca gli sia gerarchicamente superiore, la stessa è stata adibita a mansioni di mero supporto al servizio « Clientela Privati ».

Il corrispondente servizio della Filiale di Cassano Jonio è rimasto privo della figura professionale dello « Addetto ai Privati », a seguito del comando in argomento.

Dalle notizie acquisite dalla Consigliera Regionale di Parità è emerso che risponde al vero quanto lamentato dalla lavoratrice in merito alla stanza buia, non attrezzata, non comunicante con la clientela, sede della cassaforte e alla scrivania con i cassetti chiusi. Inoltre nella stessa stanza si trova un appendiabiti di uso comune e una porta per accedere all'unico bagno della filiale.

Al fine di addivenire ad un accordo, la Consigliera Regionale di Parità ha invitato, con lettera raccomandata inviata il 9.4.96, il Banco Ambrosiano Veneto ad un incontro. A tal proposito il Banco Ambrosiano ha ribadito che la vicenda non può essere ricondotta ad ipotesi di discriminazione, dichiarandosi comunque disponibile ad un incontro.

Successivamente il Banco ha rappresentato alla Consigliera Regionale di Parità l'inutilità dell'incontro in quanto il suddetto non avrebbe potuto avere risultato diverso da quello di ribadire le posizioni espresse dal Banco nella lettera indirizzata all'On.le Turco, Presidente della Commissione Nazionale per le Parità e le Pari Opportunità, nella quale sono state rappresentate le ragioni per le quali si esclude l'ipotesi di discriminazione.

Infine, si segnala che la « vicenda è stata portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria di Castrovillari, con dettagliato rapporto informativo da parte dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Cosenza, con riferimento all'ipotesi di reato previsto dall'articolo 3, I comma della L. n. 903 del 9 dicembre 1977, integrata dall'articolo 4 della L. n. 125 del 10 aprile 1991 che introduce azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.

Relativamente all'ulteriore quesito posto dalla S.V. On.le concernente eventuali finanziamenti comunitari tramite il Fondo Sociale Europeo si precisa che non risulta alcuno stanziamento di fondo presso questo Ministero. Mentre con decreto ministeriale 22.12.1994, è stato approvato ed ammesso al beneficio di cui all'articolo 2 comma 1 L. n. 125/91 il progetto di azioni positive presentato al Banco Ambrosiano Veneto: *Indagine sull'attuale contesto aziendale « Formazione di responsabili delle risorse umane »*

Con riferimento all'ultimo capoverso dell'interrogazione in oggetto il Ministero per le Pari Opportunità « ritiene del tutto fondati i motivi dell'esposto alla luce dei comportamenti palesamente discriminatori basati sull'appartenenza sessuale.

Rileva, pertanto, sulla base dell'articolo 4 c. 5 della citata L. 125/91 di fronte ad elementi probanti la presunzione dell'esistenza di atti e comportamenti discriminatori in ragione del sesso che: « spetta al convenuto l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione ».

A tal proposito il Ministero per le pari opportunità ha comunicato di aver inviato copia del parere formulato in merito alla vicenda in argomento anche al Ministero del Tesoro ed alla Banca d'Italia ai fini dell'eventuale applicazione, nei confronti del Banco Ambrosiano Veneto, del disposto di cui all'articolo 4 della legge 125/91.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PECORARO SCANIO. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:

l'azienda Alenia SpA, in particolare nel settore aeronautico, negli ultimi anni ha incrementato i propri organici in maniera costante e significativa;

la pianificazione per le attività aeronautiche si riferisce a periodi temporali medio-lunghi;

nonostante parametri e previsioni nazionali ed internazionali lasciassero ampiamente prevedere una crisi del mercato velivolistico civile e militare, pressioni politiche particolarmente forti in occasione di tornate elettorali, hanno fatto sì che, con la probabile compiacenza di alcuni dirigenti, avvenisse un'assunzione di impiegati ed operai dei quali non vi era alcuna possibilità di utilizzo sin dal momento del loro inserimento in azienda;

alcuni archivi aziendali, già identificati a quanto risulta all'interrogante da organi di polizia giudiziaria, risultano conservare tutte le segnalazioni di uomini politici e le relative risposte aziendali;

l'interrogante ritiene che per i responsabili delle assunzioni potrebbe configurarsi il concorso nel reato di corruzione elettorale e che in tal senso la magistratura potrebbe avviare apposite indagini —:

se non ritengano che le esuberanze di personale denunciate per il 1992 non si sarebbero verificate con una gestione rispondente a criteri tecnici e programmatici, anziché partitocratici ed illegali e quali iniziative intendano assumere per verificare le modalità con cui sono state gestite al riguardo le risorse pubbliche. (4-00474)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Da elementi informativi trasmessi dall'IRI S.p.A. si è appreso che nel periodo 1985/1991 il mercato dei velivoli commerciali ha segnato una costante crescita del 17 per cento medio annuo, con previsioni dei maggiori costruttori mondiali che prevedevano fino ad oltre l'anno 2000 un tasso medio annuo non inferiore al 5 per cento.

Solo a partire dall'anno 1992, con la sfavorevole congiuntura del traffico civile, sono iniziati gli effetti di contrazione della domanda.

Le assunzioni realizzate negli anni '91 e '92, presso il settore aeronautico di ALENIA,

sono state inferiori al turn-over in uscita, per un rapporto di circa 1 a 7, e per molta parte legate al massiccio coinvolgimento di ALENIA nei progetti di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica.

Sono stati, inoltre, effettuati inserimenti in organico, di risorse ad elevata qualificazione (neo-laureati e neo-diplomati), dopo un'attenta selezione sulla base di test psico-attitudinari, effettuati da società specializzate esterne all'azienda.

Per completezza si aggiunge, circa ipotesi di reati, che un'indagine avviata nell'area campana della Procura di Napoli, si è conclusa, per infondatezza dei fatti, con un provvedimento di archiviazione nei confronti di ALENIA emesso dal GIP in data 11/12/1992, mentre, dal Ministero di grazia e giustizia si è appreso che, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha riferito di non poter fornire alcun elemento in mancanza di dati certi, quali le generalità di eventuali denunciati o denunciati.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

nell'ottobre del 1994 l'Enel presentò all'amministrazione comunale di Striano (Napoli) istanza di autorizzazione per la costruzione di una centrale elettrica e di due elettrodotti affiancati, per una potenza di 380 Kv;

l'anno successivo, con delibera n. 93/95, fu espresso parere negativo da parte dell'amministrazione comunale per la realizzazione di tale opera;

parallelamente, però, l'Enel riuscì a ottenere il nullaosta da parte degli altri enti interessati;

già in precedenza il ministero dei lavori pubblici concesse all'Enel, con decreto 808/SC del 1993, l'autorizzazione a costruire la centrale elettrica motivandone la pubblica utilità, e in virtù della quale l'anno successivo vennero avviati i lavori;

in tale decreto veniva ribadito che gli elettrodotti e la relativa stazione sono esenti dalla procedura della valutazione di impatto ambientale;

ciò appare in contraddizione con il fatto che la lunghezza complessiva dei due affiancati ammonta a ventuno chilometri, dunque maggiore di ben quindici chilometri rispetto ai limiti previsti, e quindi ci si trova di fronte a un'opera da assoggettare, invece, alla V.I.A.;

consapevole dei rischi ambientali che incombono sulla città, l'amministrazione comunale di Striano ha più volte ribadito nelle varie sedi istituzionali interessate la netta opposizione alla realizzazione di tale centrale;

un comitato a difesa di Striano si è nel frattempo costituito battendosi contro tale costruzione a difesa soprattutto della salute pubblica, in considerazione degli effetti che i campi elettromagnetici avrebbero sulle persone;

si era riusciti a ottenere un primo blocco dei lavori ordinato dal sindaco E. E. Boccia, successivamente annullato però dal Tar della Campania;

conseguentemente l'amministrazione comunale ha avanzato istanza di ricorso al Consiglio di Stato;

il prefetto di Napoli, Achille Catelani, il 29 aprile 1996 convocò le parti in causa;

da uno studio di alcuni autori (Wilson, Reiter, Repacholi) si apprende che il campo magnetico perturberebbe il sistema endocrino, abbassando il livello della melatonina attraverso un'azione sull'ipofisi, e che nel suo complesso vi sarebbe un'associazione fra esposizioni a detti campi di 50/60 Hz e leucemia infantile;

in corrispondenza con le attendibili ipotesi della ricerca scientifica è esemplare il caso dell'elettrodotto di Fano-Forlì rispetto al quale l'Enel è chiamata, a quanto pare, a rispondere all'accusa di lesioni gravi;

probabilmente la conclusione del progetto non risulterà più congrua con il futuro fabbisogno energetico né con lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche;

le azioni preventive da intraprendere devono essere commisurate alle certezze disponibili sul piano scientifico —:

quali provvedimenti urgenti intendano adottare per scongiurare un altro grave attacco all'ambiente e alla salute pubblica. (4-05946)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si premette che i temi trattati nella medesima non rientrano attualmente tra le competenze del Ministero dell'industria. La materia, infatti, è tuttora regolamentata dal Testo unico delle acque e degli impianti elettrici (R.D. dell'11/12/1933, n. 1775) e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la competenza è delle Regioni se trattasi di elettrodotti con tensione di esercizio sino a 150 Kv e del Ministero dei lavori pubblici per tensioni superiori.

Ciò premesso, si riportano di seguito gli elementi informativi assunti anche presso l'ENEL s.p.a.

L'ENEL s.p.a., in data 15/2/93 ha ottenuto, con decreto n. 808SC del Ministero dei lavori pubblici, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della stazione elettrica di Striano e dei relativi elettrodotti di raccordo a 380 Kv della linea S. Sofia-Montecorvino. Detto provvedimento è stato emesso a conclusione di un'istruttoria, regolarmente esperita, ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive norme integrative, nel corso della quale tutti gli enti interessati hanno rilasciato i nulla osta e consensi di massima.

Nel dispositivo del succitato decreto ministeriale è contemplato l'obbligo, da parte dell'ENEL, di osservare le prescrizioni del D.P.C.M. 23/4/92, circa l'esposizione ai campi elettrici e magnetici, generati dagli elettrodotti ad alta tensione e di porre in atto gli adempimenti tecnici all'uopo occorrenti.

Nel decreto in questione è altresì richiamato il provvedimento ministeriale n. 1129

del 6 marzo 1991 certificante l'avvenuta intesa Stato-Regione, ex articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attraverso la quale viene riconosciuta la conformità urbanistico-edilizia delle opere da realizzare alle norme vigenti sia nel Comune di Striano, sia negli altri Comuni interessati. Nel medesimo decreto inoltre si respinge l'opposizione del Comune di Striano ritenendo infondate le motivazioni espresse, riguardanti sia un presunto degrado urbanistico, sia le ipotesi di inquinamento ambientale e di danni alla salute.

In merito a quest'ultimo aspetto, l'ENEL s.p.a. conferma che il progetto delle Opere prevede il pieno rispetto delle distanze dalle abitazioni e dei limiti di campo elettrico e magnetico previsti dal D.P.C.M. 23 aprile 1992.

Al riguardo si evidenzia che, il predetto D.P.C.M. 23 aprile 1992 ha puntualmente recepito all'articolo 4 i criteri e i valori indicati nel documento pubblicato dall'IRPA - INIRC (International Radiation Protection Association), autorevole Organizzazione internazionale in materia di radioprotezione in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità: essi sono stati in seguito fatti propri dalla Commissione di studio, costituita da esperti italiani e da rappresentanti del Ministero della sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'ISPEL, incaricata dal Ministero dei lavori pubblici di esaminare, appunto, in modo specifico il rapporto tra campi elettromagnetici generati da elettrodotti: ad alta tensione e salute umana.

In merito all'applicazione della procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), l'ENEL s.p.a. ha precisato, come evidenziato dal citato decreto autorizzativo n. 808SC, che i raccordi, costituiti da due tronchi di linee affiancati, che congiungono la stazione di Striano all'esistente elettrodotta S. Sofia-Montecorvino, sono esenti da tale procedura, in quanto, rientrano nel regime transitorio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992: tuttavia, ha precisato l'ente, l'impatto ambientale è stato comunque og-

getto di attenta valutazione nell'ambito del lungo iter istruttorio espletato prima del citato provvedimento autorizzativo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

MARIO PEPE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

negli esami di maturità le commissioni di Stato non sempre tengono in considerazione i deliberati del consiglio di classe afferenti al giudizio di valutazione degli alunni presentati agli esami di maturità;

nel liceo classico « P.P. Parzanese » di Ariano Irpino (AV) la commissione nominata per gli esami di maturità degli alunni ha adottato un criterio di giudizio fortemente contraddittorio rispetto ai « curricula » e ai giudizi di ammissione deliberati dal consiglio di classe del liceo in questione, determinando grande disappunto nelle famiglie, sconcerto degli alunni, adottando valutazioni conclusive fortemente discordanti e penalizzanti rispetto alle presentazioni dei consigli di classe —

quali iniziative intenda assumere il Ministro nella verifica presso il liceo classico di Ariano su questo esposto e nel controllo di tutte le discordanze che sono emerse all'atto della delibera di dichiarazione di maturità assunta dalla commissione d'esame. (4-02804)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto si ritiene opportuno premettere che l'articolo 56 dell'O.M. n. 80/95, riguardante le norme attualmente regolanti lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, prevedono che alla formulazione del giudizio finale di maturità concorrano il curriculum degli studi, il giudizio analitico e quello sintetico formulati dal Consiglio di classe in sede di scrutinio di ammissione, i risultati delle

prove scritte e dei colloqui orali ed ogni altro elemento a disposizione delle commissioni d'esami.

Pur tuttavia i succitati giudizi del consiglio di classe non sono i soli a determinare la valutazione finale di maturità, tant'è che la giurisprudenza, in presenza del vigente sistema, è orientata a dare prevalenza alle prove d'esame confermando in tale modo la sovranità della commissione di deliberare in merito.

Ciò premesso si fa presente che, a seguito di esposto prodotto da due candidate interne del liceo classico « Panzanese » di Ariano Irpino, il Provveditore agli studi di Avellino ha disposto accertamenti in merito all'operato della V commissione d'esame.

L'esito degli accertamenti ha in effetti rilevato che le valutazioni espresse nei confronti delle due candidate non erano del tutto esenti da vizi.

Tenuto conto, tuttavia, della non particolare gravità dei vizi riscontrati e dell'accertata acquiescenza giuridica al provvedimento determinato dalla mancanza dell'istaurazione di un contenzioso in sede giurisdizionale, in mancanza di interesse pubblico, allo stato attuale, non risulterebbe legittimato un intervento d'ufficio.

Si ritiene, ad ogni modo, opportuno aggiungere che, per il futuro, il problema potrà trovare soluzione con l'entrata in vigore delle nuove norme sugli esami di maturità attualmente all'esame del Senato.

Il nuovo sistema di esame delineato nelle predette disposizioni, prevedendo che al « credito scolastico » maturato negli ultimi tre anni siano assegnati, in sede di esame, punti 20 sui complessivi punti 100 complessivamente attribuibili a ciascun candidato, riduce in effetti il potere discrezionale, di cui attualmente si avvale la commissione giudicatrice nella valutazione del curriculum, tenuto anche conto che i criteri omogenei per l'individuazione del credito stesso dovranno essere previamente determinati con apposito regolamento.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

PERETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

non è stata data ancora attuazione al disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, riguardante la gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato. In particolare non è stata ancora attuata la norma che prevede la possibilità di utilizzare, a favore delle attività teatrali e musicali, l'apposito fondo presso la Banca nazionale del lavoro — Sezione di credito cinematografico e teatrale SpA per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi ai finanziamenti concessi dalla stessa banca o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite;

il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, prevede che, con decorrenza 1° gennaio 1994, il cosiddetto ristorno degli interessi passivi possa essere concesso anche relativamente alle operazioni effettuate con istituti diversi dalla suddetta sezione BNL, rinviando ad un apposito regolamento di attuazione. A tutt'oggi peraltro il richiamato regolamento non è stato emanato, riaffermandosi di fatto, ed in contrasto con il principio ispiratore della normativa vigente, il regime di monopolio in cui opera la sezione di credito cinematografico e teatrale BNL;

il protrarsi di tale situazione pregiudica ulteriormente il delicato equilibrio economico delle attività di spettacolo, rappresentando il peso degli interessi passivi una ulteriore riduzione dello stesso intervento statale;

risulta che l'entità del fondo giacente inutilizzato presso la suddetta sezione di credito ammonta, per gli anni 1994-1995, ad oltre 20 miliardi di lire —:

se il Governo non ritenga opportuno provvedere, con la massima urgenza, a dare attuazione al disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 al fine di evitare ulteriori danni alle attività di spettacolo.

(4-02403)

RISPOSTA. — *Con riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue.*

Il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 29.3.97 n. 97, convertito con legge 30.5.95 n. 203, è stato adottato con D.P.C.M. 9.8.96 n. 483, pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18.9.96.

Tenuto conto dei dubbi interpretativi intervenuti successivamente, si è provveduto ad emanare apposita circolare n. 1/97 del 30 gennaio 1997, pubblicata sulla G.U. n. 34 dell'11 febbraio u.s., con lo scopo di fornire risposte ai quesiti ed alle osservazioni formulate sia dalla B.N.L. e da altri istituti di credito, sia dagli operatori del settore.

Sulla base di tali chiarimenti la normativa di che trattasi è da ritenersi del tutto operativa.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Veltroni.

PETRELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri. — Per sapere — premesso che:*

i comuni di S. Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano e Torre del Greco, sin da gennaio 1996 hanno promosso il « Patto territoriale del Miglio d'oro » ai sensi dell'articolo 1 della Legge 8 agosto 1995, n. 341, e della delibera Cipe del 10 maggio 1995 e successive modificazioni;

il 20 maggio 1996 presso il Cnel è stato sottoscritto il documento di base e il protocollo d'intesa tra soggetti istituzionali, sociali, imprenditoriali, finanziari e culturali operanti nel territorio interessato, prefigurandone il possibile sviluppo economico e sociale;

quello del « Miglio d'oro » è uno dei primi patti territoriali giunti alla fase di progettazione e di accompagnamento al Cipe, secondo le procedure meglio specificate nella delibera del 12 luglio 1996;

l'« accordo per il lavoro » recentemente stipulato tra Governo, imprenditori e sindacati è ispirato ad una filosofia for-

temente coerente con gli obiettivi che il Governo intende perseguire con la promozione dei patti territoriali;

nel protocollo d'intesa del « Miglio d'oro », in sede di concertazione locale, sono già stati sottoscritti impegni e convenzioni su scopi che trovano piena validazione nel citato « accordo per il lavoro » —:

quali siano gli orientamenti del Governo circa l'evidente possibilità/opportunità di considerare l'area dei comuni promotori del patto del « Miglio d'oro » come territorio su cui applicare lo strumento dell'« accordo per il lavoro »; va infatti evidenziata la maggiore efficacia che potrebbe derivare dall'applicazione dell'« accordo per il lavoro » in un'area in cui già da diversi mesi si stanno sperimentando nuove forme di azione pubblica per lo sviluppo locale;

quali iniziative il Governo intenda assumere in tempo utile per coordinare efficacemente questa fase di progettazione del patto, anche per ricavare indicazioni utili a perfezionare l'azione di Governo per lo sviluppo autonomo del meridione.

(4-03909)

RISPOSTA. — *Per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si risponde alla interrogazione in oggetto, facendo presente preliminarmente che i due strumenti di intervento ai fini dello sviluppo delle attività produttive e dell'occupazione rappresentati dal « patto territoriale » e dal « contratto di area » sono diversi e sono stati concepiti per affrontare differenti realtà ambientali.*

Infatti, il patto territoriale — introdotto nell'ordinamento con il decreto-legge n. 123/1995 convertito dalla legge n. 341/1995 e regolato con delibere CIPE del 10/5/1995 e del 20/11/1995 — presuppone una concertazione tra forze istituzionali imprenditoriali e sociali per la realizzazione di un progetto elaborato localmente e che risulti valido sotto il profilo economico e quindi, oltre alla funzione di promuovere l'incre-

mento dell'occupazione, fornisce anche un contributo all'equilibrato sviluppo del territorio.

Invece, il contratto di area — inserito nel Patto per il lavoro stipulato tra il Governo e le parti sociali il 24 settembre 1996 — è da attuarsi in ristrette aree di crisi, cioè in zone limitate e circoscritte, individuate dalla Presidenza del Consiglio, che risultino già dotate di una attrezzatura industriale entrata in crisi, dove siano presenti lavoratori in cassa integrazione da ricollocare e sussistano concrete ipotesi di intervento ed un soggetto idoneo a gestire la « sovvenzione globale ».

Ne consegue che i due istituti non sono sovrapponibili né intercambiabili, anche se essi sono destinati ad operare in maniera convergente verso una mobilitazione delle risorse locali mediante un processo di cooperazione e negoziazione tra soggetti pubblici e parti sociali, che viene attivato, nel primo caso, dal basso e, nel secondo caso, dal centro secondo l'individuazione delle aree di crisi operata direttamente dalla Presidenza del Consiglio.

Si fa presente che sia il « Patto territoriale » che il « Contratto di area risultano ora formalmente definiti nel senso sopra indicato, nel contesto del collegato alla finanziaria 1997 (legge n. 662/96, articolo 2, comma 203, rispettivamente, lett. d) e lett. f).

Infine, in relazione al prevedibile impatto di entrambi gli istituti in ambiti territoriali sub-regionali e per evitare che la scelta di uno di essi dipenda più dal livello delle agevolazioni (finanziarie e procedurali) che dalla effettiva esigenza del territorio, la delibera del CIPE in corso di definizione per l'attuazione della suindicata normativa prevede la sostanziale equiparazione degli interventi agevolati.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio: Macciotta.

PROCACCI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:*

in data 8 ottobre 1996, la Commissione Affari sociali della Camera ha votato

all'unanimità una risoluzione che impegna il Governo ad una piena attuazione della legge n. 104 del 1992 sull'handicap;

la normativa prevede tra l'altro l'integrazione scolastica per bambini e ragazzi;

la Commissione Affari sociali ha inoltre sollecitato fortemente le regioni, spesso inadempienti, a farsi carico di questo delicato aspetto del diritto alla scuola —:

se non ritengano necessario fare chiarezza sulle responsabilità che hanno determinato i gravi ritardi nell'accoglienza di disabili in molte scuole e tra queste quelle di Napoli. (4-04154)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che questo Ministero si è sempre attivato e continuerà ad attivarsi con il massimo impegno affinché la legge 104/92 venga appieno applicata.*

In tal senso i Provveditori agli Studi sono impegnati, non soltanto ad assicurare il sostegno didattico previsto dalla vigente normativa ma in tutti i casi in cui sia necessario superare il rapporto di un docente per n. 4 allievi previsto, i medesimi autorizzano di volta in volta le deroghe richieste.

Si desidera anche far presente che la medesima amministrazione scolastica non manca e continuerà ad attivarsi presso le competenti aziende sanitarie e gli enti territoriali affinché il sostegno didattico sia a sua volta supportato da quello sanitario e da idonei servizi.

Per quanto riguarda, in particolare, la provincia di Napoli il competente Provveditore agli Studi ha assicurato di aver ottemperato a tutte le richieste, anche in deroga, inoltrate dalle scuole e certificate dalle aziende sanitarie locali.

Per l'anno scolastico 1996/1997, in particolare, sono stati riconosciuti n. 8766 allievi portatori di handicap inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado della città di Napoli e della provincia.

In data 27.8.1996 sono state anche date disposizioni ai capi d'istituto di conferire le

supplenze, necessarie ad assicurare tale servizio, in attesa degli incarichi provveditoriali, che sono stati conferiti fino ad esaurimento delle graduatorie provinciali.

Nel contempo il medesimo ufficio scolastico ha promosso gli accordi di programma, previsti dalla legge 104/92, con gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali per agevolare la reale integrazione scolastica dei portatori di handicap.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

RALLO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che:

nell'isola di Marettimo ha sempre funzionato sin dal 1963 una sezione staccata della scuola media statale di Favignana, perché la distanza tra le due isole e la discontinuità dei collegamenti per le proibitive condizioni meteomarine durante l'anno scolastico, non consentono agli alunni che hanno l'obbligo di frequentarla di raggiungere l'isola capoluogo delle Egadi;

dall'anno scolastico 1995-1996 la sezione staccata è stata soppressa, per il ridotto numero degli alunni, ed in suo luogo è stato istituito un « corso di preparazione agli esami » affidato a tre insegnanti;

anche quest'anno, per i nove alunni sottoposti all'obbligo della frequenza, è stata offerta la medesima estemporanea soluzione che, visti gli insoddisfacenti risultati conseguiti nello scorso anno, viene energicamente rifiutata dai loro genitori, i quali, hanno indirizzato una vibrata nota di protesta alle competenti autorità, paventando il loro proposito di ritirare i figli dalla scuola —:

quali iniziative intenda assumere al fine di tutelare al meglio il diritto allo studio che la Costituzione garantisce a tutti i cittadini italiani, non esclusi quelli di Marettimo. (4-05684)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare, citata in oggetto e si comunica che, per la sezione staccata della scuola media di Favignana, istituita nell'Isola di Marettimo (TP), il Provveditore agli Studi di Trapani si è trovato nella condizione di non poter disporre l'attivazione delle classi, in quanto lo scarso numero delle iscrizioni (4 in prima, 1 in seconda, 4 in terza) non ha permesso l'istituzione di un corso regolare.

Per consentire comunque agli studenti residenti nell'isola di Marettimo di adempiere l'obbligo di frequenza, il Capo dell'Ufficio Scolastico Provinciale — che, laddove possibile, non ha mancato di applicare le particolari disposizioni a favore delle scuole istituite nelle piccole isole — ha attivato, per il corrente anno scolastico, 2 corsi di preparazione agli esami di idoneità e di licenza media, a norma del decreto ministeriale 20.6.67.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

RICCIOTTI. — Al Ministro dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo. — Per sapere — premesso che:

in data 8 agosto 1996 il Governo ha emanato il decreto n. 439 recante tra l'altro disposizioni in tema di commissioni consultive del dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il decreto sostituisce le commissioni consultive per il teatro di prosa, per la musica, per il cinema ed il comitato per il credito cinematografico composte attualmente da rappresentanti di tutte le categorie interessate con commissioni composte da 6 membri scelti tra esperti, nominati con decreto dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo (onorevole Veltroni);

di conseguenza il decreto non è in linea con gli orientamenti programmatici del Governo come dichiarati dall'onorevole

Veltroni alle competenti commissioni parlamentari in materia di spettacolo in data 3 luglio 1996;

il decreto è in contraddizione con la legge 203 del 30 maggio 1995 votata dal Governo Dini, sostenuto dalla stessa maggioranza dell'attuale Governo, che tra l'altro prevede: « le regioni concorrono alla elaborazione ed alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo nonché alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse (articolo 1 comma 3) indicando quindi un'elaborazione contestuale e parallela tra Stato e regioni delle norme di riforma;

il decreto cancella la tanto auspicata commissione danza prevista dalla citata legge 203 del 1995 penalizzando un intero settore;

la necessità urgente di provvedere ad una riforma globale del settore spettacolo superando prioritariamente le odierne problematiche connesse al « consenso politico », agli « interessi corporativi », alle « interferenze burocratiche » —:

se non si ritenga doveroso seguire gli orientamenti programmatici del Governo e quanto tracciato dalla legge 203 del 1995 ispirando la riforma ai modelli europei caratterizzati dalla distinzione tra compiti di indirizzo e controllo, che spettano al Parlamento ed al Governo, e compiti di gestione affidati ad un'istituzione tecnica distinta e separata dal potere politico, titolare dell'erogazione dei fondi stanziati dal Governo; conseguentemente le decisioni circa la ripartizione dei fondi sarebbero così sottratte ad eventuali pressioni assicurando l'autonomia della cultura e la qualificazione delle attribuzioni nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 33 della Costituzione « la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura... », « l'arte e la scienza sono libere... ». (4-04253)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti dall'On.le interrogante, si fa presente quanto segue.*

A quanto prospettato con l'interrogazione in oggetto, è stata data soluzione con la legge

650/96 di conversione del decreto-legge 8.8.96, n. 439 e successive reiterazioni.

In particolare, l'articolo 1, comma 59 e seguenti eleva da sette a nove il numero dei componenti delle Commissioni consultive operanti nell'ambito dello spettacolo, includendo rappresentanti delle Regioni e dei Comuni; istituisce inoltre una Commissione per la danza anche se il settore coreutico resta ancora inquadrato nella legge 800/67; ed istituisce infine un Comitato per i problemi dello Spettacolo, diviso in 5 sezioni (ognuna composta da non più di 9 elementi e delle quali fanno parte rappresentanze sindacali e di associazioni di categoria), con funzioni di consulenza e di verifica, in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore ed in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.

Quanto normativamente regolamentato risponde pertanto anche alle esigenze prospettate con l'interrogazione in oggetto in quanto nell'assegnazione delle sovvenzioni viene tenuta distinta e separata l'Autorità di Governo dagli Uffici e dalle Commissioni chiamate ad esprimersi sulla erogazione dei fondi.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Veltroni.

RICCIOTTI. — *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali con incarico per lo spettacolo e lo sport e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

una parte di assegnazioni derivanti dal fondo Fus è stata fatta agli organismi interessati nel mese di luglio, ad attività degli stessi già iniziata;

tali organismi, alla data odierna, non hanno ancora ricevuto comunicazione delle assegnazioni fatte, sembra, a causa del blocco del trasferimento dei fondi per la verifica degli stanziamenti statali;

quanto sopra citato, creando per tali soggetti notevoli aggravii di interessi bancari, danneggia l'occupazione, il patrimo-

nio culturale, gli stessi investimenti dello Stato —:

se non si ritenga doveroso provvedere al sostegno delle attività culturali di spettacolo prima dell'inizio delle stesse come accade in tutti i paesi europei;

quando si intenda provvedere all'invio agli organismi beneficianti nel mese di luglio delle lettere di comunicazione delle assegnazioni ottenute;

se risponda al vero che i tagli del fondo Fus causati dalle spese militari in Bosnia sono pesati solo sugli organismi sovvenzionati nel mese di luglio e non su tutti in ugual misura; e se così fosse quali provvedimenti s'intendano prendere per ristabilire la pari dignità di tutti i soggetti di fronte allo Stato. (4-04254)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si comunica che, a seguito dell'avvenuto sblocco della spesa pubblica, allo stato attuale tutti gli interessati hanno ricevuto comunicazione delle assegnazioni intervenute nel corso del 1996.

Per quanto concerne invece i tagli del F.U.S. causati dalle spese militari in Bosnia, disposti con legge 1/3/1996, n. 105, le assegnazioni intervenute nei mesi di ottobre-novembre 1995 non hanno, per ovvi motivi, potuto tenerne conto.

Pertanto, le iniziative che hanno beneficiato di interventi dello Stato in un periodo successivo necessariamente hanno subito l'effetto della riduzione del F.U.S. da £. 917.000.000.000 a £. 908.779.995.000.

A questa inevitabile disparità di trattamento, per quanto riguarda il 1997, si sta cercando di ovviare sottoponendo al parere delle Commissioni consultive, contemporaneamente tutti i settori interessati, evitando scaglionamenti che potrebbero determinare gli inconvenienti lamentati.

Il Ministro delegato per il turismo e lo spettacolo: Veltroni.

RUGGERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* Per sapere — premesso che:

sono apparsi alcuni articoli sulla stampa locale i quali accreditano come

molto probabile il trasferimento dell'attuale provveditore agli studi di Mantova, dottor Angelo Peticca;

il provveditore sarebbe destinato entro breve periodo ad un provveditorato della regione Emilia-Romagna ed in sua sostituzione sarebbe chiamato altro provveditore, con le funzioni di provveditore reggente;

Mantova da alcuni anni soffre di un continuo via vai di provveditori, che crea grandi problemi e disagi nelle scuole e nelle comunità locali; basti ricordare che il dottor Peticca si è già insediato a Mantova il 1° settembre 1996, ovvero solo 5 mesi fa, in sostituzione del dottor Roberto Spampinato, insediatosi a Mantova nel novembre del 1995, che, a sua volta, ha sostituito la dottoressa Anna Grimaldi, insediatasi nel settembre 1993 —:

se corrispondano a verità le intenzioni del Ministro di sostituire un'ennesima volta il provveditore agli studi di Mantova;

se non intenda piuttosto trovare una soluzione stabile, preferibilmente nella persona dell'attuale provveditore, dottor Angelo Peticca. (4-06913)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che le preoccupazioni espresse dalla SV. Onorevole in merito ad un possibile trasferimento del titolare dell'Ufficio scolastico provinciale di Mantova ad altra sede, non hanno ragion d'essere.

Al momento, infatti, non è previsto alcun movimento di dirigenti che interessi la sede di Mantova.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

SINISCALCHI, JERVOLINO RUSSO, PITTELLA, SICA e STAJANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il procuratore della Repubblica di Potenza più volte ha sottolineato che sussistono gravi carenze di organico riguardanti la stessa procura di Potenza, nella quale

figurano sette sostituti procuratori, di cui solo cinque in servizio; di questi cinque pubblici ministeri, due sono impegnati sul fronte dell'antimafia;

attualmente sono in corso di espletamento quattro maxiprocessi contro ottantatré bande mafiose ed oltre ottocento indagati per reati vari;

a tali situazioni si è aggiunto il caso gravissimo del *crac* Sim/De Asmundis, che conta circa settemila danneggiati. Tale considerevole cifra è la ulteriore testimonianza dell'emergenza determinatasi sul fronte giudiziario nella procura di Potenza che, a causa della delicatezza delle indagini e dei reati contestati, necessiterebbe di magistrati impegnati esclusivamente nel suddetto caso —:

quali iniziative urgenti verranno intraprese per ovviare alle suddette carenze di organico;

se non si intenda provvedere al fine di istituire una unità giudiziaria aggiuntiva che si occupi della gestione ordinaria, in modo da costituire un *pool* che possa dedicarsi esclusivamente al delicato caso Sim/De Asmundis. (4-06003)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza ha un organico di sette posti di sostituto procuratore.*

Attualmente sono scoperti due posti, uno dei quali è stato pubblicato, ai fini della procedura di copertura, con telex del 14 novembre scorso, su richiesta dello scrivente.

Si confida che la copertura di tale posto possa in qualche misura attenuare le gravi difficoltà segnalate.

Eventuali gravi ed indifferibili necessità potranno essere soddisfatte anche con provvedimenti di applicazione in ambito distrettuale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

SGARBI e BOATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

è in atto una grave violazione costituzionale da parte del tribunale di Brescia, che illegittimamente procede ad un dibattimento, per querela di parte, contro il deputato Vittorio Sgarbi, parlamentare della Repubblica, sulla sindacabilità delle cui opinioni, come stabilisce l'articolo 68 della Costituzione, il Parlamento non si è ancora pronunciato;

è inoltre inammissibile la coincidenza tra la seduta dell'arbitrario processo e la convocazione della Camera dei deputati, per il voto di fiducia, richiesto dal Governo, nella giornata del 30 ottobre, voto che, per la sua stessa natura, più di ogni altro impone la presenza in aula —:

come intenda procedere per interrompere questo reiterato abuso, che contrasta con le fondamentali prerogative parlamentari, in questo caso ignorate e ostacolate. (4-04810)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

Nel procedimento penale n. 130/95 a carico dell'On. Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa (artt. 61 n. 10, 81, comma 1 e 2, 595 comma 1, 2 e 3 C.P., 13 e 21 Legge 8/2/1948 n. 47), il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 15.4.1996, disponeva la sospensione del procedimento e la trasmissione di copia di tutti gli atti alla Camera dei Deputati ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 12/3/1996 n. 116, avendo la difesa dell'imputato eccepito la causa di non punibilità di cui all'articolo 68, comma 1, della Costituzione.

Gli atti pervenivano alla Camera dei Deputati in data 20.5.1996.

Successivamente, con ordinanza del 21.10.1996, il Tribunale prendeva atto che nel termine di cui al comma 5 dell'articolo 2 del detto Decreto Legge la Camera dei Deputati non aveva adottato alcuna deliberazione e conseguentemente rigettava la ri-

chiesta di ulteriore differimento presentata dalla difesa dell'imputato, rinviando il processo al 30.10.1996.

Nel corso di tale ultima udienza la difesa dell'imputato formulava istanza di rinvio motivata con la partecipazione a votazioni della Camera dei Deputati. Il Tribunale accoglieva la richiesta, rinviando il processo all'udienza del 6/11/1996.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

TABORELLI e BUTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

i lavoratori dell'ispettorato del lavoro di Como dovrebbero essere, secondo la pianta organica, sessantotto, come recentemente è stato stabilito da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

i dipendenti dello stesso ispettorato sono invece solamente ventidue, così suddivisi: cinque amministrativi, nove collaboratori, sette assistenti e un ingegnere che ricopre la funzione di vice capoufficio;

ai ventidue vanno aggiunti altri cinque collaboratori provenienti dalla amministrazione delle poste e telegrafi destinati comunque ad abbandonare questo incarico il 31 dicembre 1996 per rientrare nella amministrazione postale;

a capo di questa struttura vi è un direttore dirigente amministrativo reggente, in quanto titolare dell'ispettorato del lavoro di Varese;

le imprese operanti sul territorio lariano e lecchese sono circa cinquantamila e la popolazione attiva ammonta a duecentocinquantamila individui fra lavoratori e imprenditori;

dei ventidue dipendenti solo sedici svolgono attività prevalentemente ispettiva oltre a svolgere funzioni di amministrativa interna. Il rapporto è dunque di un ispettore ogni tremila aziende circa;

considerando dunque che gli ispettori lavorano circa duecentosessanta giorni

l'anno e che ognuno di essi può riuscire a ispezionare circa cento aziende all'anno come risulta dal consuntivo dell'anno 1995 in cui sono stati effettuati 1800 accertamenti ispettivi, da un calcolo approssimativo si può facilmente dedurre che nessun ispettore riuscirà mai ad ispezionare tutte le tremila imprese che gli vengono teoricamente affidate, dando la possibilità a numerose aziende di nascere e morire senza che nessun ispettore verifichi mai se la loro struttura corrisponda alla legge;

è utile inoltre ricordare alcune cifre a testimonianza dell'operato svolto dagli ispettori: i recuperi dai contributi evasi sono stati pari a quattordici miliardi e mezzo e due miliardi di contributi in ritardo e trecento milioni di sanzioni amministrative: queste ultime sono già state incassate direttamente dall'erario su provvedimenti dell'ispettorato stesso;

queste cifre derivano da millesettecento accertamenti ispettivi effettuati;

l'ispettorato del lavoro di Como versa dunque in una situazione di estrema emergenza destinata ad aggravarsi con la partenza il 31 dicembre dei 5 ispettori dell'amministrazione postale, situazione che obbliga gli attuali dipendenti a un lavoro esasperato e ossessionante —:

entro quanto tempo il Governo abbia intenzione di prendere adeguate misure per il potenziamento dell'organico per le figure amministrative totalmente carenti attualmente presso l'ispettorato in modo che il personale ispettivo non si debba far carico anche delle pratiche amministrative non inerenti alla attività ispettiva;

se sia possibile inoltre intervenire per il potenziamento delle figure ispettive, in modo da poter tenere sotto controllo più efficacemente una realtà economica così vasta, ma anche frazionata in piccole e piccolissime imprese, come quella del territorio comasco e lecchese;

se non sia il caso che i cinque ispettori distaccati dalle poste rimangano defi-

nitivamente presso l'ispettorato stesso, come già avvenuto negli uffici lariani di altri ministeri;

se sia dunque possibile intervenire per provvedere alla copertura dei due terzi dei posti previsti che non sono attualmente coperti. (4-05712)

RISPOSTA. — *L'interrogazione in oggetto prende le mosse dalla carenza di personale presso l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Como per sollecitare una pronuncia del Ministero in ordine alle iniziative che intende assumere per ovviare alle difficoltà organizzative che discendono da tale situazione.*

Prima di entrare nel merito della questione sollevata si ritiene opportuno fare una breve disamina sulla specifica realtà che caratterizza l'organo di vigilanza operante a Como.

Attualmente sono in servizio 22 unità, oltre a n. 1 militare del Nucleo Carabinieri.

A tali unità vanno aggiunte n. 5 unità lavorative provenienti dall'Ente Poste Italiane (4 impiegati di V livello ed 1 di VI livello), che sono state preposte all'espletamento di compiti essenzialmente amministrativi.

Tale soluzione ha consentito di intensificare l'attività ispettiva in quanto ha permesso di restituire pienamente alla vigilanza unità in precedenza impiegate anche in compiti di natura amministrativa.

Nei confronti di quattro dei cinque impiegati, è stata attivata la procedura per il definitivo passaggio nell'organico dell'Ispettorato del Lavoro. Il perfezionamento della procedura è, comunque, subordinato alla sussistenza di tutti i requisiti di legge.

Per quanto concerne la consistenza numerica del personale ispettivo in servizio nella sede di Como non si può che convenire con il giudizio di insufficienza espresso dall'interrogante.

L'impegno del Ministero è, infatti, nel senso di porre in essere tutte le possibili iniziative che, a breve termine, possano concorrere al rafforzamento degli organici.

L'Amministrazione, in primo luogo, si è attivata nel senso di portare a compimento il procedimento di rideterminazione delle

piante organiche, in conformità a quanto prescritto dal decreto legislativo n. 29/93. La definizione delle dotazioni organiche è stata approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1996, pubblicato nella G.U. del 2 luglio 1996.

Tale adempimento costituisce, com'è noto, il presupposto giuridico-organizzativo per poter procedere a nuove immissioni di personale, sia attraverso il reclutamento esterno che mediante concorsi interni.

La praticabilità di tali soluzioni è, peraltro, subordinata ad una ulteriore autorizzazione di legge, visti i ricorrenti provvedimenti normativi che hanno posto dei limiti alle assunzioni nel settore pubblico.

In tal senso il Ministero, in occasione dell'esame per l'approvazione del disegno di legge finanziaria, si è fatto promotore di una iniziativa diretta ad ottenere l'autorizzazione all'assunzione di personale ispettivo da inquadrare all'VIII qualifica funzionale in relazione ai posti vacanti rispetto alle dotazioni organiche, così come indicate nel D.P.C.M. 7 maggio 1996.

L'autorizzazione è stata concessa per l'assunzione di 190 unità.

L'Amministrazione procederà, inoltre, ad espletare gli adempimenti relativi al concorso per la copertura di 235 posti di VIII qualifica funzionale, 169 dei quali sono destinati all'Ispettorato del Lavoro. La relativa procedura era stata, infatti, oggetto di un provvedimento di sospensione da parte del giudice amministrativo a seguito del ricorso proposto da alcuni dipendenti.

Le inevitabili difficoltà operative registrate in alcuni uffici periferici in ragione della carenza di personale atto a svolgere le funzioni ispettive, hanno suggerito il ricorso a strumenti, anche di carattere temporaneo, idonei a fronteggiare le situazioni critiche.

In tale contesto è stato utilizzato l'istituto della mobilità interna mediante il distacco di personale dalle sezioni circoscrizionali, già adibito ai nuclei di vigilanza.

È stata prevista, poi, la riqualificazione, mediante specifici corsi, di personale di VII qualifica funzionale degli uffici del lavoro, da destinare ad ispezioni del lavoro.

Si segnala, inoltre, che l'organico degli appartenenti all'Arma dei carabinieri — 230

unità — assegnati all'Ispettorato del Lavoro, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 520/55, è stato incrementato di 143 unità.

Le immissioni in servizio avvengono a seguito della frequenza di un corso di legislazione sociale organizzato dal Ministero e del superamento dei relativi esami.

Al momento, sono state già destinate agli Ispettorati 35 unità e sono in corso di assegnazione altre 28 unità.

Un ulteriore elemento di cui occorre tenere conto nella prospettiva del rafforzamento degli organici è rappresentato dal processo di riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero. È stato, infatti, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento che prevede l'unificazione degli Uffici e degli Ispettorati del Lavoro (G.U. n. 17 del 22.1.1997).

Dal processo di accorpamento delle strutture potrà derivare una diversa distribuzione delle risorse umane.

In conclusione, si ritiene pertinente all'oggetto dell'interrogazione fare un breve riferimento al decentramento dei servizi dell'impiego che scaturirà dall'attuazione delle deleghe previste dal disegno di legge c.d. « Bassanini », attualmente oggetto di esame da parte delle Camere.

Si è dell'avviso, infatti, che il perfezionamento di tale riforma potrà concorrere a realizzare un efficiente utilizzo del personale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

ZACCHERA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 53 della Costituzione della Repubblica italiana sancisce il principio per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario deve essere formato a criteri di progressività;

i principi assunti sinora per attuare tale precetto sono stati improntati al prelievo a carico del cittadino, fondato: a)

sull'applicazione di imposte (sia erariali che locali), aventi il fine di effettuare prelievi sulle ricchezze, e perciò sulla produzione del reddito; b) sull'applicazione di tasse (sia erariali che locali), quali corrispettivi per servizi erogati dalla pubblica amministrazione;

pur riconoscendo al potere centrale la necessità di ulteriori esazioni tributarie, ancorché accompagnate da un uso selettivo e conseguentemente da una diminuzione della spesa pubblica, onde far fronte alla pressante situazione debitoria dello Stato e degli enti pubblici, non può sottacersi la necessità di un puntuale rispetto dei principi come sopra rammentati;

da anni viene applicata l'Iva sui consumi del gas metano in modo incomprensibile e censurabile al punto che: 1) viene applicata l'aliquota del 19 per cento sui consumi ai fini del riscaldamento nelle aree del nord e centro Italia, mentre nel Mezzogiorno l'aliquota è del 9 per cento; 2) viene applicata l'aliquota del 19 per cento sui consumi promiscui (cucina e riscaldamento), mentre si dovrebbe, per i consumi relativi alla cottura degli alimenti, applicare l'aliquota del 9 per cento: tale discriminazione non viene fatta dalle aziende distributrici, mentre viene operata, invece, la divisione in sede d'imposta di consumo; 3) l'aliquota Iva (sia essa del 9 per cento che del 19 per cento) viene applicata non solo sul consumo effettivo del metano, ma anche sull'imposta di consumo e sulle varie addizionali, determinando in tal modo un prelievo fiscale su tributi erariali e locali, nonché configurando metodi incongruenti ed insostenibili alla luce dei principi che sinora hanno regolato i rapporti tributari tra cittadini e Stato —:

se non si ravvisi la necessità di addivenire ad una corretta omogenea applicazione dei tributi, siano essi locali che erariali, nel rispetto dei principi sanciti non solo dalla Costituzione ma anche dalle norme che hanno costituito da sempre i rapporti fiscali;

se non ritenga opportuno concedere la non applicazione dell'aliquota massima

del 19 per cento nel periodo 15 aprile-15 ottobre di ogni anno, ove l'uso del riscaldamento è inibito ai sensi del decreto ministeriale 7 ottobre 1991;

se il Ministro delle finanze non ritenga necessario procedere ad una applicazione omogenea dell'aliquota Iva sui consumi del metano in tutto il territorio della Repubblica italiana e disponga di conseguenza affinché il direttore regionale per le entrate per il Piemonte, rappresentante del Ministero delle finanze, intervenga presso le aziende distributrici di gas metano, al fine di applicare correttamente la legge vigente in materia di tassazione Iva su cessioni di beni e prestazioni di servizi.
(4-03825)

RISPOSTA. — *La S.V. Onorevole ha evidenziato, in relazione al regime fiscale del gas metano come le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto vengano applicate in maniera differente nelle aree del Centro/Nord Italia rispetto a quelle del Mezzogiorno e come venga applicata sui consumi promiscui (cucina e riscaldamento) l'aliquota del 19 per cento anziché adottare, per i consumi relativi alla cottura degli alimenti, l'aliquota del 10 per cento. Rileva inoltre la S.V. Onorevole che l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto viene effettuata su di una base imponibile comprensiva oltre della tariffa corrispondente al consumo effettivo di gas metano anche di varie imposte addizionali con la conseguenza di operare un prelievo fiscale su tributi erariali e fiscali.*

Sulla base di tali considerazioni, la S.V. Onorevole chiede quindi l'applicazione omogenea dei tributi sul gas metano e la non applicazione dell'aliquota I.V.A. del 19 per cento per i consumi di gas metano nel periodo 15 aprile/15 ottobre quando l'uso del riscaldamento è inibito.

Al riguardo occorre premettere che il provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi — CIP — n. 37 del 26 giugno 1986, concernente « la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana », ha previsto con riferimento all'uso civile del gas metano due distinte tariffe: T1 e T2.

In particolare la tariffa T1 si applica nel caso di utilizzo del gas metano per la cottura dei cibi e per la produzione dell'acqua da utilizzare nell'ambito domestico (cucina, bagno, doccia, etc.), mentre la tariffa T2 si applica all'utilizzo per il riscaldamento individuale.

Le aliquote delle accise relative al consumo di gas metano attualmente vigenti sono state determinate dal Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

In particolare, al gas metano utilizzato per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, si applica l'aliquota di lire 86 al mc e al gas metano per usi di riscaldamento individuale di cui alla tariffa T2 viene applicata l'aliquota di lire 151 al mc (fino a 250 mc annui). Per l'utilizzo di gas metano per altri usi civili, infine, l'aliquota è di lire 332 al mc.

Nei territori di cui al Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218) le predette aliquote sono invece di lire 74 al mc per il gas metano di cui alle tariffe T1 e T2 e di lire 238 al mc per gli altri usi civili.

Con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, invece, alla « somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 » è applicata l'aliquota del 10 per cento (tabella « A », voce 127-bis, del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

Per le cessioni di gas metano differente da quello destinato ad uso domestico la legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha convertito in legge il decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante « disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 », nell'abrogare il comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che stabiliva l'aliquota ridotta per le somministrazioni di gas metano effettuate nei territori di cui al citato Testo unico del Mezzogiorno (decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978), ha di fatto omogeneizzato l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore

aggiunto che, pertanto, su tutto il territorio nazionale è ora stabilita nella misura del 19 per cento.

Con riferimento, invece, all'applicazione di differenti aliquote in relazione all'uso (domestico o di riscaldamento) del gas metano occorre osservare che il quadro fiscale delineato in precedenza distingue nettamente l'utilizzo del combustibile per le tariffe T1 e T2. Nel primo caso come si è visto si ha cottura cibi e produzione di acqua calda utilizzata, come tale, nell'ambito domestico (cucina, bagno, doccia, ecc.); nel secondo caso, che è quello del riscaldamento, non si può parlare di produzione di acqua calda, in quanto questo liquido non è utilizzato come tale, ma solo perché costituisce vettore del calore generato dalla combustione del metano. Conseguentemente, non può esservi alcuna assimilazione tra il regime fiscale applicato alle somministrazioni di gas per la produzione di acqua calda e quello relativo alle somministrazioni di gas finalizzato al riscaldamento.

Tutto ciò premesso si rende impossibile, nella pratica, effettuare una distinzione, in caso di uso promiscuo, tra gas metano utilizzato per gli usi domestici e per uso di riscaldamento individuale. Per addivenire ad una fatturazione distinta dovrebbero infatti essere installati due contatori con relativi impianti separati.

Per quanto riguarda il calcolo della base imponibile ai fini I.V.A. relativamente alle erogazioni di gas metano e in particolare l'inclusione nella stessa degli importi delle prestazioni accessorie, occorre rilevare che il secondo comma dell'articolo 12 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, prevede che « se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie impongono a formare la base imponibile ».

L'operazione principale e quelle ad essa accessorie costituiscono un'unica ipotesi impositiva, pertanto anche nel caso in cui i relativi corrispettivi vengano addebitati separatamente, le operazioni accessorie con-

corrono alla determinazione della base imponibile.

Il Ministro delle finanze: Visco.

ZACCHERA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nella città di Verbania è da molti anni operante l'istituto tecnico « Franzosini » che aveva previsto un corso post-diploma per approfondire le tematiche professionali e turistiche;

data la situazione economica locale, oltre venticinque persone avevano dato la loro adesione al corso;

il corso stesso non è stato istituito, nonostante fossero previsti in Piemonte 7 nuovi corsi, di cui tre serali, dal piano di razionalizzazione 1996/1997 (articolo 51 del decreto legislativo 279 del 1994) —:

per quali motivi non sia stato dato l'assenso al predetto corso formativo integrativo e quali siano stati i criteri con i quali siano stati autorizzati gli altri corsi in Piemonte. (4-06100)

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione parlamentare citata in oggetto si comunica che i corsi post-diploma, ai quali fa riferimento la SV. Onorevole, rientrano nell'ambito della formazione professionale regionale disciplinata dalla L. 845/78 che prevede, nella fattispecie, una ampia autonomia dell'Ente Regione.

I suddetti corsi, comunque, anche se realizzati presso Istituti Professionali o Tecnici, ai sensi delle legge 236/93, devono, in ogni caso, essere finanziati ed autorizzati dalle Regioni e non rientrano nell'ordinamento didattico dell'istruzione secondaria di II grado, di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione.

Per i motivi esposti, malgrado ogni migliore interessamento, non è stato possibile autorizzare presso l'Istituto tecnico « Franzosini » di Verbania i corsi post-diploma richiesti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.